

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 29 agosto 2009

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

## REGIONI

### SOMMARIO

#### REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2009, n. 4.

**Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali n. 39/1974, n. 39/1984, n. 81/1985, n. 39/1991, n. 9/1993, n. 35/1995, n. 28/2008 - Collegato ordinamentale** ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2009, n. 5.

**Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale** ..... Pag. 8

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.

**Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)** ..... Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 agosto 2008, n. 30-137/Leg.

**Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza)** ..... Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg.

**Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 *sexies*, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)** ..... Pag. 16

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2008, n. 0351/Pres.

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale»** ..... Pag. 20


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 dicembre 2009, n. 0352/Pres.

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 0273/Pres** ..... Pag. 23

#### REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 20.

**Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche** Pag. 26



LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2008, n. 21.

**Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco.....** Pag. 27

**REGIONE CAMPANIA**

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2009.....** Pag. 29

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 2.

**Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011 .** Pag. 30

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2009, n. 3.

**Norme per l'organizzazione della Banca Regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) .....** Pag. 30



## REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 marzo 2009, n. 4.

**Disposizioni in materia di cultura - Modifiche alle leggi regionali n. 39/1974, n. 39/1984, n. 81/1985, n. 39/1991, n. 9/1993, n. 35/1995, n. 28/2008 - Collegato ordinamentale.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 13 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39*

1. Alla legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 (Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dell'art. 10 le parole «di cui al successivo art. 15» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'art. 16»;

b) l'art. 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 — 1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva i criteri e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa, per la realizzazione delle iniziative in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.»;

c) l'art. 17 è abrogato.

Art. 2.

*Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39*

1. Alla legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 (Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 1 e 2 dell'art. 7 sono sostituiti dai seguenti:

«1. La giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.»;

b) i commi 3 e 4 dell'art. 7 sono abrogati;

c) i commi 1 e 2 dell'art. 9 sono abrogati;

d) il comma 1 dell'art. 10 è abrogato.

Art. 3.

*Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81*

1. Alla legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 (Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 è sostituita dalla seguente:

«c) approva la delibera triennale di cui all'art. 22 e le relative variazioni;»;

b) il comma 3 dell'art. 5 è abrogato;

c) alla rubrica del titolo III, la parola «programma» è sostituita dalla seguente: «programmazione»;

d) la rubrica dell'art. 22 è sostituita dalla seguente «delibera triennale»;

e) l'alinea del comma 1 dell'art. 22 è sostituita dalla seguente:

«1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:»;

f) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 22, le parole «gli indirizzi programmatici e» sono soppresse;

g) alla lettera c) del comma 1 dell'art. 22, le parole «di intervento» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati»;

h) al comma 2 dell'art. 22, le parole «il programma regionale» sono sostituite dalle seguenti: «la delibera triennale»;

i) il comma 3 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

«3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»;

j) al comma 1 dell'art. 24; le parole «al programma regionale pluriennale» sono sostituite dalle seguenti: «alla delibera triennale»;

k) alla lettera f) del comma 2 dell'art. 25, le parole «al programma regionale» sono sostituite dalle seguenti: «alla delibera triennale»;

l) l'art. 26 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Attuazione della delibera triennale*). — 1. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti all'approvazione della delibera triennale. Secondo le modalità definite dalla stessa delibera, le province trasmettono alla direzione generale competente i rispettivi piani annuali di attuazione e gestione.».

Art. 4.

*Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39*

1. Alla legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 (promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'art. 4 è abrogato;

b) il comma 1 dell'art. 7 è sostituito dal seguente:

«1. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5.»;

c) dopo il comma 1 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.».

Art. 5.

*Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9*

1. Alla legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 (interventi per attività di promozione educativa e culturale) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 4, le parole «delibera-quadro triennale di promozione educativa e culturale» sono sostituite dalle seguenti: «delibera triennale di promozione educativa e culturale»;

b) al comma 2 dell'art. 4, le parole «e, per i rispettivi territori, ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi» sono soppresse; le parole: «delibera-quadro» sono sostituite dalle seguenti: «delibera triennale»;

c) la rubrica dell'art. 5 è sostituita dalla seguente: «delibera triennale di promozione educativa e culturale»;

d) il comma 1, dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

«1. La giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.»;

e) all'alinea del comma 2 dell'art. 5, le parole «La delibera quadro» sono sostituite dalle seguenti: «La delibera triennale»;



f) alla lettera a) del comma 2 dell'art. 5, le parole «gli indirizzi» e «le priorità» sono soppresse; le parole «campo culturale» sono sostituite dalle seguenti: «materia di promozione educativa e culturale»;

g) il comma 3 dell'art. 5 è abrogato;

h) l'art. 6 è abrogato;

i) la rubrica dell'art. 7 è sostituita dalla seguente: «Attuazione della delibera triennale»;

j) l'alinea del comma 1 dell'art. 7 è sostituita dalla seguente:

«1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale.»;

k) alla lettera a) del comma 1 dell'art. 7, le parole «previsto nella delibera-quadro» sono soppresse;

l) alla lettera b) del comma 1 dell'art. 7, le parole «in attuazione dei criteri stabiliti dalla delibera-quadro» sono soppresse;

m) alla lettera d) del comma 1 dell'art. 7, le parole «ed ai consorzi comprensoriali di Lecco e di Lodi» sono soppresse;

n) dopo il comma 1 dell'art. 7 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.»;

o) al comma 1 dell'art. 8, le parole «delibera-quadro regionale» sono sostituite dalle seguenti: «delibera triennale»;

p) l'art. 12 è abrogato.

#### Art. 6.

##### *Modifiche alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35*

1. Alla legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 (interventi della Regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'art. 2, le parole «sentita la commissione consiliare competente» sono soppresse;

b) al comma 3 dell'art. 2, le parole «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente della direzione generale competente».

#### Art. 7.

##### *Modifiche alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28*

1. Alla legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 (promozione e valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale in Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 4, le parole «Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia» sono sostituite dalle seguenti: «Soprintendenza competente per territorio ai sensi della legislazione statale.»;

b) al comma 2 dell'art. 11, le parole «tra Regione, direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia e Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale» sono sostituite dalle seguenti: «tra la Regione e la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia».

#### Art. 8.

##### *Norma transitoria*

1. I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge si concludono secondo le disposizioni vigenti al momento del loro avvio.

#### Art. 9.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 marzo 2009

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/812 del 3 marzo 2009*

*Si riportano i testi risultanti dalle modifiche apportate*

**Nuovo testo dell'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1974, n. 39 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale».**

#### Art. 10.

1. Gli enti locali provvedono alla istituzione e al funzionamento dei musei anche associandosi tra loro o con altri enti.

2. Gli enti locali proprietari di musei sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo dei musei stessi. In particolare assicurano, in conformità all'art. 3, adeguati stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature nonché alla attuazione dei programmi di attività culturale.

3. Gli enti locali possono stipulare convenzioni al fine di consentire lo scambio di personale specializzato, l'uso di particolari servizi museali, nonché, previa autorizzazione della regione, il deposito temporaneo di cose mobili appartenenti al loro museo, anche a titolo di reciprocità.

4. Agli enti che, nell'ambito dei propri musei, svolgono programmaticamente attività intese a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli, la regione concede finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui all'art. 16.

**Nuovo testo degli articoli 7, 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1984, n. 39 «Interventi regionali per la tutela del patrimonio edilizio esistente di valore ambientale, storico, architettonico, artistico ed archeologico».**

#### Art. 7.

1. La Giunta regionale, sentite le province, approva i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi in conto capitale di cui all'art. 1.

2. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

3. ....

4. ....

5. I contributi sono corrisposti in conto capitale nella misura massima del settantacinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile, salvo quanto disposto al precedente art. 5, terzo comma.

6. Nel determinare la misura del contributo si tiene conto degli eventuali contributi devoluti per lo stesso fine dallo Stato e da enti pubblici e di eventuali contributi devoluti dalla Regione stessa.

#### Art. 9.


1. ....

2. ....

3. Per l'ottenimento dei contributi finalizzati all'acquisto di immobili, occorre presentare:

a) ove si tratti di acquisto a trattativa privata, la copia del contratto preliminare di compravendita;

b) ove si tratti di acquisizione mediante procedura espropriativa, in attuazione di previsioni urbanistiche, la copia dell'istanza di emissione del decreto di esproprio;



c) la documentazione dei necessari finanziamenti ed affidamenti, per la parte di spesa non coperta da contributo regionale.

4. Per la concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria o restauro e risanamento conservativo, di cui alla lettera b) del precedente art. 1, nonché per quelli finalizzati all'esecuzione degli interventi di cui alla lettera e) del precedente art. 1, occorre presentare:

a) l'autorizzazione o la concessione comunale, corredata dai relativi progetti esecutivi, nonché, ove necessario, dal nullaosta della competente sovrintendenza e dall'autorizzazione paesistica, rilasciata dai soggetti competenti così come individuati dagli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 18/1997;

b) la documentazione dei necessari finanziamenti o affidamenti, per la parte di spesa non coperta dal contributo regionale;

c) ove necessario, l'impegno unilaterale di cui al precedente art. 5, munito della prova dell'intervenuta trascrizione;

d) ove necessario, l'atto di impegno alla cessione gratuita dell'immobile alla regione o al comune, nelle ipotesi previste dal precedente art. 5, terzo comma;

e) la documentazione relativa al sistema di realizzazione dei lavori come previsto dall'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 «Legge quadro in materia di lavori pubblici».

#### Art. 10.

1. ....

2. I contributi per l'acquisto di immobili sono erogati entro due mesi dalla loro concessione.

3. Ove si tratti di acquisizione mediante trattativa privata, i relativi contratti dovranno essere stipulati, a pena di decadenza del contributo, entro tre mesi dall'avvenuta concessione.

4. I contributi finalizzati all'esecuzione di opere devono essere corrisposti per una quota pari all'ottanta per cento del loro ammontare, all'atto della presentazione del certificato di inizio lavori, rilasciato dal comune competente per territorio.

5. Tali lavori devono essere iniziati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione al soggetto beneficiario dell'intervenuta concessione, e devono essere ultimati entro tre anni dal loro inizio, salva la facoltà della regione di concedere una proroga di tale termine allorché il ritardo dipenda da cause non imputabili alla volontà del soggetto beneficiario e riconducibili alla complessità dell'intervento, accertata dai competenti uffici regionali.

6. Entro dieci giorni dalla presentazione del certificato di collaudo dei lavori, deve essere corrisposta la restante quota del venti per cento, ovvero la minor somma dovuta nel caso in cui il costo complessivo dell'intervento sia risultato inferiore a quello preventivato.

7. Il collaudo dei lavori è effettuato da un tecnico nominato dal presidente della giunta regionale o dall'assessore competente, se delegato, con le modalità di cui al titolo V della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70.

8. I collaudatori accertano l'avvenuta esecuzione dei lavori a regola d'arte, verificando altresì, l'esatto ammontare delle relative spese, sulla base della documentazione allegata alla domanda di contributo, del relativo progetto e del relativo giornale dei lavori. Ultimate le operazioni con esito favorevole, il collaudatore rilascia il certificato di collaudo.

8-bis. L'autorizzazione di eventuali varianti in corso d'opera rispetto al progetto esecutivo approvato non potrà comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della Regione.

#### Nuovo testo degli articoli 4, 5, 22, 24 e 25 della legge regionale 14 dicembre 1985, n. 81 «Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale».

#### Art. 4.

##### Funzioni della Regione

1. La regione esercita funzioni di indirizzo, di coordinamento e di programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale; esercita inoltre le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e ogni altra funzione ad essa attribuita dalla legislazione nazionale.

2. In particolare la regione:

a) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari locali e ne approva l'istituzione;

b) determina i criteri per l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche degli enti locali e degli archivi storici affidati agli enti locali;

c) approva la delibera triennale di cui all'art. 22 e le relative variazioni;

d) attua, mediante appositi programmi, gli interventi di edilizia e attrezzatura bibliotecaria, secondo la normativa regionale vigente;

e) promuove direttamente gli interventi concernenti le biblioteche di interesse locale e gli archivi storici di pertinenza degli enti locali;

f) promuove e coordina l'informazione bibliografica, nel rispetto degli indirizzi generali degli organismi tecnici statali competenti;

g) coordina e attua la rilevazione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare riferimento al materiale antico, raro e di pregio;

h) promuove e indirizza, nell'ambito delle strutture della regione, in collaborazione con le università anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, la formazione, la riqualificazione e la specializzazione del personale per le biblioteche, gli archivi storici e i relativi servizi;

i) coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria regionale;

l) promuove e attua direttamente interventi urgenti e straordinari di supporto alle funzioni di cui al presente articolo;

m) assicura alle province momenti di partecipazione e coordinamento per l'attuazione della presente legge;

n) cura un'apposita biblioteca regionale specializzata in biblioteconomia.

3. Nello svolgimento dell'attività di tutela, catalogazione, conservazione, informazione relativa al patrimonio librario e documentario la regione collabora con l'amministrazione statale competente secondo la normativa vigente.

#### Art. 5.

##### Funzioni delle province

1. Le province predispongono i programmi bibliotecari provinciali pluriennali ed i relativi piani annuali di attuazione secondo quanto previsto dal titolo 3 della presente legge e concorrono alla formulazione dei programmi regionali degli interventi di edilizia ed attrezzatura bibliotecaria con proprie indicazioni di priorità secondo la normativa regionale vigente.

2. Le province sono delegate ad esercitare, per i rispettivi territori e nell'ambito degli indirizzi definiti dalla regione, le funzioni amministrative connesse all'attività ed allo sviluppo dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche di enti locali, in particolare a:

a) promuovere e coordinare l'organizzazione ed il reciproco collegamento dei sistemi bibliotecari locali, anche attraverso il potenziamento dei servizi bibliotecari e documentari degli enti locali;



b) svolgere attività di consulenza e assistenza tecnica ai sistemi bibliotecari locali ed alle singole biblioteche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dei loro servizi;

c) promuovere attività di aggiornamento professionale per il personale addetto alle biblioteche e ai sistemi bibliotecari locali;

d) curare la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria nel loro territorio.

3. ....

### TITOLO III

#### PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DELL' ORGANIZZAZIONE BIBLIOTECARIA NAZIONALE

##### Art. 22.

##### *Delibera triennale*

1. La giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale che prevede:

a) gli obiettivi da realizzare nel triennio successivo per i seguenti tipi di intervento:

a1) consolidamento e funzionamento dei sistemi bibliotecari locali istituiti a norma del precedente art. 8;

a2) promozione e sviluppo dei sistemi bibliotecari locali anche attraverso il potenziamento delle biblioteche centro sistema e il consolidamento delle biblioteche che svolgono servizi significativi;

b) l'ammontare complessivo dei finanziamenti per gli interventi e per i servizi di cui alla precedente lettera a), la ripartizione degli stessi per province con l'osservanza dei criteri di cui al successivo art. 23, specificando, in particolare, la quota dei finanziamenti riservati alle province per l'esercizio della delega;

c) le linee e le modalità di intervento, compresa la possibilità di stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati e l'ammontare dei relativi finanziamenti da destinare alle biblioteche di interesse locale e agli archivi storici di pertinenza degli enti locali nonché a quanto previsto dalla lettera h), secondo comma, del precedente art. 4;

d) le modalità di vigilanza sull'attuazione degli interventi, le procedure dei sistemi statistico informativi e i criteri per la verifica dell'efficacia degli interventi stessi.

2. La delibera triennale concerne un arco pluriennale pari a quello del bilancio pluriennale della regione e fa riferimento alle previsioni finanziarie del relativo bilancio pluriennale. L'individuazione effettiva delle disponibilità finanziarie dei singoli anni è determinata comunque da quanto finanziariamente previsto nei corrispondenti singoli bilanci annuali.

3. La delibera triennale, che può essere oggetto di modifiche e integrazioni annuali, sentita la commissione consiliare competente, è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

##### Art. 24.

##### *Programmi provinciali pluriennali*

1. Le province, in conformità alla delibera triennale e sulla base dei programmi di cui al successivo art. 25, elaborano il programma pluriennale di cui al precedente art. 5.

2. Il programma provinciale pluriennale definisce:

a) gli interventi da realizzare per l'organizzazione bibliotecaria regionale, secondo le tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;

b) le previsioni di spesa e i criteri di erogazione dei finanziamenti;

c) la previsione della quota del bilancio provinciale destinata all'organizzazione bibliotecaria;

d) le modalità di controllo dei risultati e i criteri di rendicontazione.

3. I programmi provinciali pluriennali sono trasmessi alla giunta regionale entro il 31 ottobre dell'anno precedente al triennio di riferimento.

##### Art. 25.

##### *Programmi dei sistemi bibliotecari locali e delle biblioteche*

1. I comuni, singoli o associati, per le loro biblioteche e i rispettivi sistemi bibliotecari locali, definiscono il programma in rapporto alla situazione e alle esigenze specifiche del proprio territorio.

2. Il programma individua:

a) gli interventi da realizzare nell'ambito delle tipologie di cui alla lettera a) del precedente art. 22;

b) i servizi da privilegiare e sviluppare per l'effettuazione dei compiti di cui ai precedenti articoli 9 e 11;

c) le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici e privati mediante le convenzioni di cui al precedente art. 10;

d) le previsioni di spesa per gli interventi e i servizi di cui alle lettere precedenti;

e) le previsioni delle quote dei bilanci comunali destinate agli interventi e ai servizi di cui alle precedenti lettere a) e b);

f) le modalità di verifica dei risultati rispetto alla delibera triennale di cui al precedente art. 22.

#### **Nuovo testo degli articoli 4 e 7 della legge regionale 19 dicembre 1991, n. 39 «Promozione degli interventi di riqualificazione e di arredo degli spazi urbani».**

##### Art. 4.

##### *Contenuto dei progetti di riqualificazione*

1. Per le finalità stabilite dalla presente legge, i progetti saranno redatti in conformità ai criteri ed alle modalità da stabilirsi con deliberazione della giunta regionale.

2. ....

3. ....

##### Art. 7.

##### *Erogazione dei contributi*

1. La giunta regionale definisce i criteri e le modalità per l'accesso ai contributi di cui all'art. 5.

1-bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.


#### **Nuovo testo degli articoli 4, 5, 7 e 8 della legge regionale 26 febbraio 1993, n. 9 «Interventi per attività di promozione educativa e culturale».**

##### Art. 4.

##### *Attribuzioni delle funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative relative agli interventi di preminente interesse regionale di cui alla lettera b), secondo comma, del successivo art. 5, come indicati dalla delibera triennale di promozione educativa e culturale, sono esercitate dalla giunta regionale, secondo quanto stabilito dal successivo art. 7.

2. Tutte le funzioni amministrative relative alle restanti iniziative sono delegate alle province che vi provvedono nel rispetto della delibera triennale di promozione educativa e culturale secondo quanto stabilito dai rispettivi programmi locali.



## Art. 5.

*Delibera triennale di promozione educativa e culturale*

1. La Giunta regionale, in coerenza con il documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR) e sentita la commissione consiliare competente, approva la delibera triennale di promozione educativa e culturale, aggiornabile annualmente acquisito il parere della commissione consiliare competente.

2. La delibera triennale:

a) determina gli obiettivi, le modalità di intervento in materia di promozione educativa e culturale da osservarsi da parte della regione e degli enti delegati;

b) stabilisce i criteri per l'individuazione delle iniziative di preminente interesse regionale, anche facendo riferimento a specifici progetti;

c) stabilisce, in misura non superiore al 70%, la quota degli stanziamenti destinata ad interventi di preminente interesse regionale;

d) individua la restante quota da trasferire agli enti delegati per interventi di preminente interesse locale;

e) definisce, con riferimento alla popolazione residente ed al territorio, al grado di attuazione del programma dell'anno precedente, alla quota del bilancio dell'ente destinata alla promozione educativa e culturale, i parametri sulla base dei quali la quota di stanziamento di cui alla precedente lettera d) è ripartita fra gli enti delegati;

e-bis) definisce il contenuto dei programmi che gli enti delegati trasmettono alla Regione e il termine per la loro presentazione.

3. ....

## Art. 7.

*Attuazione della delibera triennale*

1. In attuazione della delibera triennale di promozione educativa e culturale e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la giunta regionale:

a) determina l'ammontare dell'impegno regionale per ciascuno degli interventi di preminente interesse regionale;

b) individua ulteriori interventi di preminente interesse regionale e determina l'ammontare del relativo impegno regionale nei limiti delle quote di finanziamento non riservate agli enti delegati;

c) determina la modalità di attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b); ove l'intervento sia attuato in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, la giunta regionale delibera lo stipularsi di convenzioni e protocolli d'intesa e può promuovere il costituirsi di comitati, anche dotati di personalità giuridica;

d) determina l'ammontare del contributo da erogare alle provincie e ne dispone l'erogazione in un'unica soluzione, dopo aver ricevuto e valutato i relativi programmi annuali secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

1-bis. Il dirigente della direzione generale competente cura gli adempimenti conseguenti.

## Art. 8.

*Programmi degli enti delegati*

1. Gli enti delegati, in base alla delibera triennale, adottano il corrispondente programma annuale di promozione educativa e culturale tenendo conto delle iniziative d'interesse locale proposte da enti, associazioni, fondazioni ed altre organizzazioni culturali.

2. ....

3. Gli enti delegati gestiscono i contributi regionali per l'attuazione del programma di cui al presente articolo, secondo le modalità previste dagli articoli 80 e 81 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione» così come integrata dalla legge regionale 25 novembre 1986, n. 55 «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 34/1978».

**Nuovo testo dell'articolo 2 della legge regionale 29 aprile 1995, n. 35 «Interventi della regione Lombardia per la promozione, il coordinamento e lo sviluppo di sistemi integrati di beni e servizi culturali».**

## Art. 2.

*Procedure*

1. La Giunta regionale è autorizzata ad individuare direttamente gli interventi di cui all'art. 1.

2. Sulla base degli interventi individuati, la giunta regionale delibera la ripartizione finanziaria tra le categorie di interventi di cui all'art. 1, tenendo conto dei tempi di realizzazione delle iniziative e della loro rilevanza culturale.

3. Con successivi decreti, adottati anche singolarmente, il dirigente della direzione generale competente dispone l'assunzione degli oneri e delle spese per ogni intervento.

**Nuovo testo degli articoli 4 e 11 della legge regionale 14 novembre 2008, n. 28 «Promozione e valorizzazione del patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia».**

## Art. 4.

*Norme per la tutela e la conservazione dei reperti immobili*

1. È fatto espresso divieto a qualsivoglia intervento di alterazione delle caratteristiche materiali e storiche dei reperti immobili, di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g).

2. I soggetti, pubblici o privati, che intendano provvedere agli interventi di restauro, manutenzione, conservazione dei reperti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c) e g) almeno sessanta giorni prima della data di inizio attività devono chiedere le necessarie autorizzazioni alla Soprintendenza competente per territorio ai sensi della legislazione statale.

3. Chiunque, sul territorio della Regione, fortuitamente rinvenga o individui reperti immobili di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), deve darne tempestiva comunicazione scritta al sindaco del comune competente per territorio ed alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia entro quindici giorni dal ritrovamento, precisando il luogo di rinvenimento e fornendone, se possibile, documentazione fotografica.

## Art. 11.


*Archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della prima guerra mondiale in Lombardia*

1. Al fine di effettuare il monitoraggio sul rinvenimento e la raccolta dei reperti mobili e immobili, nonché sui materiali documentali e fotografici, la Regione istituisce l'archivio infotelematico generale dei reperti storici e documentali della prima guerra mondiale in Lombardia.

2. Con accordo stipulato ai sensi dell'art. 112, comma 4, del decreto legislativo n. 42/2004, tra la Regione e la direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia sono definite le modalità in base alle quali copia delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 5 devono pervenire all'archivio di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce i criteri e le modalità di funzionamento dell'archivio di cui al comma 1.

09R0371



LEGGE REGIONALE 10 marzo 2009, n. 5.

**Disposizioni in materia di territorio e opere pubbliche - Collegato ordinamentale.**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 13 marzo 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale n. 12/2005*

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'art. 25, nel primo periodo, le parole «quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «la data del 31 marzo 2010»; nel secondo periodo, le parole «di quattro anni» sono eliminate;

b) al comma 7 dell'art. 25, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

«Fino all'approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all'approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale. La giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d'inquadramento di cui al presente comma.»;

c) il comma 8-bis dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

«Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14.»;

d) il comma 8-sexies dell'art. 25 della legge regionale n. 12/2005 è sostituito dal seguente:

«8-sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell'indice medio di zona per la destinazione residenziale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale n. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.» ;

e) dopo il comma 8-octies dell'art. 25 è aggiunto il seguente:

«8-nonies. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i).»;

f) il comma 3 dell'art. 26, è così sostituito:

«3. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, sentito il comune interessato e accertata l'inattività, nomina un commissario *ad acta* che provvede in luogo dell'ente.»;

g) al comma 8 dell'art. 64, dopo le parole «commissione per il paesaggio di cui all'art. 81,» sono inserite le parole «ove esistente,»;

h) alla lettera c) del comma 2 dell'art. 80, le parole «dagli articoli 38 e 39» sono sostituite dalle parole «dall'art. 38»;

i) al comma 3 dell'art. 80, dopo lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

«e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26/2003.»;

j) dopo il comma 6 dell'art. 80, è aggiunto il seguente:


«6-bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le Comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.»;

k) dopo l'art. 94 è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (*Trasformazione urbanistica del territorio e permesso di costruire*). — 1. L'attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale disciplinata dal presente titolo, in deroga alle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge, è connessa alla realizzazione delle reti e dei servizi ad essi funzionali ed è subordinata alla corresponsione di contributo commisurato al costo di costruzione, nonché all'esistenza o alla realizzazione delle opere per la dotazione o l'adeguamento delle reti e dei servizi funzionali alla realizzazione degli immobili compresi nell'intervento.

2. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli interventi di trasformazione urbanistica posti in essere tramite forme di programmazione negoziata, sono a carico del soggetto attuatore l'esecuzione e l'adeguamento delle opere di pertinenza dell'intervento di trasformazione urbanistica di cui al comma 1, secondo quanto stabilito dal piano di cui all'art. 9.

3. Qualora l'amministrazione comunale non reputi necessario o possibile, in tutto o in parte, la realizzazione delle opere di cui al comma 1, il soggetto titolare del permesso di costruzione è tenuto alla





corresponsione di un importo, determinato in base ai parametri di cui alla parte II, titolo I, capo IV della presente legge.»;

l) alla lettera w) dell'art. 104 della legge regionale n. 12/2005 la frase «nonché all'art. 25, commi 1 e 2 della presente legge» è sostituita dalla seguente «nonché all'art. 25, commi 1, 2 e 8-bis della presente legge.».

#### Art. 2.

##### *Interventi previsti dal piano territoriale d'area Malpensa*

1. Le previsioni del piano territoriale d'area Malpensa, approvato con la legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), relative unicamente agli interventi di cui all'allegato A - Tabella A1, mantengono efficacia fino all'approvazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 della legge regionale n. 12/2005, di un nuovo piano territoriale regionale d'area, e comunque per non oltre due anni dalla scadenza del termine indicato dall'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 10/1999.

2. Gli interventi di cui all'allegato A - Tabella A2 della legge regionale n. 10/1999 possono essere realizzati anche oltre la scadenza del termine indicato dall'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 10/1999, qualora, entro lo stesso termine, sia intervenuta l'approvazione, con le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale n. 10/1999, dei relativi progetti o programmi di attuazione.

3. La disciplina urbanistica delle aree interessate dalle previsioni del piano territoriale d'area Malpensa, diverse da quelle richiamate ai commi 1 e 2, rimaste in attuate alla scadenza del termine indicato dall'art. 1, comma 4, della legge regionale n. 10/1999, è definita dai comuni, dalle province e dagli enti gestori dei parchi nell'ambito dei rispettivi strumenti di pianificazione territoriale, con l'applicazione delle procedure previste dalle leggi regionali vigenti.

#### Art. 3.

##### *Compensazione materiali di escavazione*

1. Per gli interventi nei corsi d'acqua e nel demanio fluviale e lacuale di cui all'art. 37 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (nuove norme per la disciplina delle coltivazioni di sostanze minerali di cava) la Regione e gli enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel rapporto con gli appaltatori, dell'onere per l'esecuzione delle opere con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti.

2. La Regione e gli enti attuatori degli interventi possono eseguire lavori con le modalità di cui al comma 1 anche in ambiti di formazione del demanio idrico a seguito di esproprio delle aree interessate.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, definisce criteri tecnici e modalità operative per l'esecuzione di interventi di cui ai commi 1 e 2.

#### Art. 4.

##### *Fondo per il finanziamento degli oneri di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche. Modifiche alla legge regionale n. 17/2006.*

1. È istituito un fondo per il finanziamento degli oneri professionali di progettazione di opere, forniture e servizi pubblici relativi alla realizzazione di opere pubbliche il cui costo, comprensivo di ogni onere, sia pari o superiore a euro 50.000,00. Gli oneri non possono comunque superare il 10 per cento del costo complessivo dell'opera.

2. Il fondo è destinato ai comuni della Lombardia aventi popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, così come risultante dall'ultimo censimento ufficiale.

3. Il fondo è altresì destinato alle unioni costituite dai comuni di cui al comma 2 ed alle comunità montane se delegate dai medesimi comuni all'effettuazione delle progettazioni di cui al comma 1, conformemente alla legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali).

4. Nel caso in cui l'opera non sia realizzabile o sia venuto meno l'interesse pubblico alla sua realizzazione, le somme ricevute devono essere restituite, in un'unica soluzione, entro diciotto mesi dalla loro erogazione, maggiorate dei relativi interessi legali.

5. La giunta regionale, sulla base delle risorse annualmente stanziata a bilancio, stabilisce i criteri, l'importo e le modalità di ammissione al finanziamento.

6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti, inerenti agli oneri di progettazione, previsti da leggi regionali.

7. Alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 17 (assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2006 ed al bilancio pluriennale 2006/2008 a legislazione vigente e programmatico - Il provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7, 8, 9 e 10 dell'art. 7 sono abrogati.

#### Art. 5.

##### *Norma finanziaria*

1. Per il finanziamento del fondo di cui all'art. 4, è autorizzata la spesa complessiva di euro 2.500.000,00 per il biennio 2009-2010, di cui euro 2.000.000,00 per l'anno 2009 ed euro 500.000,00 per l'anno 2010, cui si provvede con le risorse stanziata alla UPB 6.5.6.3.114 «Territorio montano e piccoli comuni» del bilancio di previsione 2009 e pluriennale 2009-2011.

2. Per le spese di cui al comma 1 è autorizzata, relativamente all'anno 2010, l'assunzione di obbligazioni ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione). Le successive quote annuali di spesa saranno determinate dalle leggi di approvazione dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale n. 34/1978.

#### Art. 6.

##### *Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 10 marzo 2009

FORMIGONI

*Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/815 del 3 marzo 2009*

*Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate*

**Nuovo testo degli articoli 25, 26, 64, 80 e 104 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 «Legge per il governo del territorio».**

#### Art. 25.

##### *Norma transitoria*

1. Gli strumenti urbanistici comunali vigenti conservano efficacia fino all'approvazione del PGT e comunque non oltre la data del 31 marzo 2010. Fino all'adequamento dei PRG vigenti, a norma dell'art. 26, e comunque non oltre il predetto termine, i comuni, ad eccezione di quelli di cui al comma 2, possono procedere unicamente all'approvazione di atti di programmazione negoziata, di progetti in variante ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione



zione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), previo parere vincolante della Regione qualora non sia vigente il PTCP e con l'applicazione dell'art. 97 della presente legge, nonché di varianti nei casi di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e di piani attuativi in variante, con la procedura di cui all'art. 3 della predetta legge regionale n. 23/1997. Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento agli studi per l'aggiornamento del quadro del dissesto di cui all'elaborato 2 del piano stralcio per l'assetto idrogeologico, predisposti secondo i criteri di cui all'art. 57, comma 1, e agli studi per la definizione del reticolo idrico, previa valutazione tecnica da parte delle competenti strutture regionali in base alle rispettive discipline di settore, la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera i), della legge regionale n. 23/1997 trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera i). Ai soli fini dell'approvazione delle varianti urbanistiche finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche non di competenza comunale, la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 23/1997, trova applicazione anche in assenza di originaria previsione localizzativa e senza necessità di previa progettazione esecutiva. Fino all'adeguamento, il piano dei servizi di cui all'art. 9 può essere approvato, nel rispetto dei contenuti e delle procedure di cui alla presente legge, in attuazione del piano regolatore generale vigente nel comune.

1-bis. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i comuni possono procedere, altresì, all'approvazione di varianti finalizzate al perfezionamento di strumenti urbanistici già approvati dalla Regione, ovvero dagli stessi comuni, acquisita la verifica di compatibilità da parte della provincia, con esplicito rinvio a successiva disciplina integrativa. Le varianti sono adottate dal consiglio comunale e approvate secondo le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

2. I comuni, il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), sino all'approvazione del PGT non possono dar corso all'approvazione di varianti di qualsiasi tipo, del piano dei servizi, nonché di piani attuativi in variante e di atti di programmazione negoziata di iniziativa comunale, con esclusione delle varianti dirette alla localizzazione di opere pubbliche da assumersi con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997.

3. Ai piani territoriali di coordinamento provinciali, ai piani urbanistici generali e loro varianti, nonché ai piani attuativi già adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, sino alla relativa approvazione, le disposizioni vigenti all'atto della loro adozione, fermo restando quanto disposto dall'art. 36, comma 4.

4. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, i piani territoriali di coordinamento provinciali conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di prevalenza di cui all'art. 18 della presente legge.

5. Sono fatti salvi e possono essere rilasciati i titoli abilitativi all'edificazione in esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione negoziata cui si riferiscono. I soggetti interessati possono procedere mediante denuncia di inizio attività all'esecuzione di piani attuativi o di atti di programmazione.

6. Gli atti di approvazione di varianti agli strumenti urbanistici comunali vigenti, assunti in violazione di quanto previsto ai commi 1 e 2, possono essere annullati in applicazione dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) (testo A) e della deliberazione della giunta regionale 7 aprile 2000, n. 6/49509 (approvazione delle linee generali di assetto del territorio lombardo ai sensi dell'art. 3, comma 39, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1).

7. In assenza del documento di piano di cui all'art. 8, la presentazione dei programmi integrati di intervento previsti dall'art. 87 è subordinata all'approvazione da parte del consiglio comunale, con apposita deliberazione, di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento. Fino all'approvazione del PGT, i comuni non possono dar corso all'ap-

provazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale. La giunta regionale definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per l'applicazione della disposizione di cui al precedente periodo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa; decorso infruttuosamente tale termine, si applicano le previsioni del documento d'inquadramento di cui al presente comma.

8. Fino all'approvazione del piano dei servizi la misura degli oneri di urbanizzazione è determinata con applicazione della normativa previgente.

8-bis. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani attuativi e loro varianti, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono approvati con la procedura di cui all'art. 3 della legge regionale n. 23/1997, fatta eccezione per i comuni interessati dalle opere essenziali previste dal dossier di candidatura EXPO 2015, nei quali i piani sono adottati e approvati dalla giunta comunale, con applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14.

8-ter. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i piani di zona redatti ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 (disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e gli interventi finanziati in attuazione del programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 3, comma 52, lettera a), della legge regionale n. 1/2000 e relativi programmi annuali, qualora comportino variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, sono adottati dal consiglio comunale e approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 13, commi 4, 5, 5-bis, 7, 9, 10, 11 e 12.

8-quater. Gli strumenti urbanistici comunali e loro varianti approvati ai sensi dei commi 1 e 3 acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'avviso di approvazione definitiva.

8-quinquies. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i comuni, con deliberazione del consiglio comunale analiticamente motivata, possono procedere alla correzione di errori materiali e a rettifiche dei PRG vigenti, non costituenti variante agli stessi. Gli atti di correzione e rettifica sono depositati presso la segreteria comunale, inviati per conoscenza alla provincia e alla giunta regionale ed acquistano efficacia a seguito della pubblicazione, nel *Bollettino ufficiale* della Regione, dell'avviso di approvazione e di deposito, da effettuarsi a cura del comune.

8-sexies. Nei comuni definiti a fabbisogno acuto, critico ed elevato dal programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica, sino all'approvazione del PGT, possono essere autorizzati, in deroga alle previsioni del vigente piano regolatore generale, i seguenti interventi:

a) interventi di trasformazione di edifici esistenti, nel rispetto della volumetria preesistente per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata; nel caso di edifici a destinazione produttiva con volumetria superiore a diecimila metri cubi, il recupero può essere assentito entro il predetto limite massimo;

b) interventi di nuova costruzione, localizzati su aree destinate a servizi, nell'ambito di piani attuativi, ivi compresi i programmi integrati di intervento previsti dal vigente piano regolatore generale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 14 (innovazioni del sistema regionale dell'edilizia residenziale pubblica: disciplina dei servizi abitativi a canone convenzionato);

c) interventi diretti di nuova costruzione da realizzarsi su aree destinate a servizi, comprese quelle a vincolo decaduto, dal vigente piano regolatore generale, nei limiti dell'indice medio di zona per la destinazione residenziale, per l'attuazione di iniziative di edilizia residenziale pubblica, compresa l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale n. 14/2007.

Gli interventi di cui al presente comma sono assentiti esclusivamente a mezzo di rilascio del permesso di costruire, previo accertamento, ad opera del comune, della coerenza dell'intervento con l'assetto urbanistico esistente, nonché della ricorrenza di sufficienti dotazioni urbanizzative, in particolare gli spazi a verde e per il giuoco di effettiva fruibilità e comunque garantendo la dotazione minima complessiva di aree per servizi pari a diciotto metri quadrati per abitante.

8-septies. I proprietari di edifici diversi da quelli funzionali all'agricoltura o ricadenti al di fuori delle aree agricole, che siano demo-



liti, oppure il cui uso divenga oggettivamente incompatibile, in conseguenza di provvedimenti espropriativi connessi alla realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, possono ricostruire un nuovo edificio in deroga agli strumenti di pianificazione comunale, previa deliberazione del consiglio comunale ed apposita convenzione, senza necessità di preventivo nulla osta regionale.

8-*octies*. Il consiglio comunale individua gli edifici le cui destinazioni d'uso siano rese incompatibili a seguito della realizzazione di infrastrutture per la mobilità di rilevanza nazionale e regionale, determinandone gli usi ammissibili in ragione degli impatti ambientali attesi. Con il medesimo atto si provvede alle eventuali modifiche delle previsioni urbanistiche necessarie per garantire la funzionalità degli immobili interessati dalla realizzazione di tali infrastrutture.

8-*nonies*. Fino all'adeguamento di cui all'art. 26, commi 2 e 3, i comuni possono individuare nei piani regolatori generali vigenti gli ambiti territoriali nei quali è consentita ovvero vietata la localizzazione di attività, espressamente individuate dagli stessi comuni, suscettibili di determinare situazioni di disagio a motivo della frequentazione costante e prolungata dei luoghi. I comuni definiscono contestualmente la disciplina necessaria per assicurare il corretto inserimento delle attività nel contesto urbano e in particolare la disponibilità di aree per parcheggi. Le determinazioni sono assunte a mezzo di variante ai sensi del comma 1, secondo la fattispecie di cui all'art. 2, comma 2, lettera *i*), della legge regionale n. 23/1997 che trova applicazione senza l'eccezione prevista dalla stessa lettera *i*).

#### Art. 26.

##### *Adeguamento dei piani*

1. Le province deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani territoriali di coordinamento provinciali vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro PRG vigenti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e procedono all'approvazione di tutti gli atti di PGT secondo i principi, i contenuti ed il procedimento stabiliti dalla presente legge.

3. I comuni deliberano l'avvio del procedimento di approvazione del PGT entro il 15 settembre 2009, dandone immediata comunicazione alla Regione. Decorso inutilmente tale termine, la giunta regionale, sentito il comune interessato e accertatane l'inattività, nomina un commissario *ad acta* che provvede in luogo dell'ente.

3-*bis*. La disposizione di cui all'art. 13, comma 7-*bis*, si applica anche ai procedimenti di approvazione del PGT in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

4. Sino alla loro scadenza convenzionale conservano efficacia e non sono soggetti ad adeguamento i piani attuativi comunque denominati e gli atti di programmazione negoziata vigenti.

#### Art. 64.

##### *Disciplina degli interventi*

1. Gli interventi edilizi finalizzati al recupero volumetrico dei sottotetti possono comportare l'apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi per assicurare l'osservanza dei requisiti di aerilluminazione e per garantire il benessere degli abitanti, nonché, ove lo strumento urbanistico generale comunale vigente risulti approvato dopo l'entrata in vigore della legge regionale 51/1975, modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di pendenza delle falde, purché nei limiti di altezza massima degli edifici posti dallo strumento urbanistico ed unicamente al fine di assicurare i parametri di cui all'art. 63, comma 6.

2. Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti è classificato come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettera *d*). Esso non richiede preliminare adozione ed approvazione di piano attuativo ed è ammesso anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione comunale vigenti ed adottati, ad eccezione del reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali secondo quanto disposto dal comma 3.

3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all'obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura

prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trasciversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l'impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del comune.

4. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 3 gli interventi realizzati in immobili destinati all'edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di consorzi di comuni o di enti pubblici preposti alla realizzazione di tale tipologia di alloggi.

5. Le norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 6/1989, si applicano limitatamente ai requisiti di visitabilità ed adattabilità dell'alloggio.

6. Il progetto di recupero ai fini abitativi dei sottotetti deve prevedere idonee opere di isolamento termico anche ai fini del contenimento dei consumi energetici dell'intero fabbricato. Le opere devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici.

7. La realizzazione degli interventi di recupero di cui al presente capo comporta la corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria nonché del contributo commisurato al costo di costruzione, calcolati sulla volumetria o sulla superficie lorda di pavimento resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione. I comuni possono deliberare l'applicazione di una maggiorazione, nella misura massima del venti per cento del contributo di costruzione dovuto, da destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio comunale di edilizia residenziale.

8. I progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all'esame dell'impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale. Il giudizio di impatto paesistico è reso dalla commissione per il paesaggio di cui all'art. 81, ove esistente, anche con applicazione del comma 5 del medesimo articolo, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla richiesta formulata dal responsabile del procedimento urbanistico, decorso il quale il giudizio si intende reso in senso favorevole.

9. La denuncia di inizio attività deve contenere l'esame dell'impatto paesistico e la determinazione della classe di sensibilità del sito, nonché il grado di incidenza paesistica del progetto, ovvero la relazione paesistica o il giudizio di impatto paesistico di cui al comma 8.

10. I volumi di sottotetto già recuperati ai fini abitativi in applicazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti), ovvero della disciplina di cui al presente capo, non possono essere oggetto di mutamento di destinazione d'uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell'agibilità, anche per silenzio-assenso.

#### Art. 80.

##### *Ripartizione delle funzioni amministrative*

1. Le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146, 159 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004 sono esercitate dai comuni, ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 5. Spetta, altresì, ai comuni l'espressione del parere di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

2. Spetta alla Regione l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

*a*) opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall'art. 27, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai comuni competenti per territorio;



b) opere idrauliche realizzate dall'agenzia interregionale per il fiume Po (A.I.P.O.), nonché quelle relative ai canali indicati nell'allegato A della presente legge, da chiunque realizzate;

c) interventi riguardanti l'attività mineraria e interventi previsti dall'art. 38 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);

d) interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 17 della legge regionale n. 26/2003.

3. Spetta alla provincia competente per territorio l'esercizio delle predette funzioni amministrative per l'esecuzione di:

a) attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;

b) opere di sistemazione montana di cui all'art. 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);

c) strade di interesse provinciale;

d) interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell'allegato A della presente legge;

e) interventi di trasformazione del bosco di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), ad eccezione di quanto previsto dal comma 3-bis;

e-bis) linee elettriche a tensione superiore a quindicimila e fino a centocinquanta volt;

e-ter) opere relative alla produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili di cui all'art. 28, comma 1, lettera e-bis), della legge regionale n. 26/2003.

3-bis. Nei territori compresi all'interno dei perimetri delle comunità montane, le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad interventi di trasformazione del bosco, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), sono esercitate dalle comunità montane.

4. Le funzioni amministrative di cui al comma 1 inerenti ad opere idrauliche realizzate dagli enti locali, sono esercitate dagli enti locali stessi, sulla base di criteri approvati dalla giunta regionale, con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nei territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni ai sensi dei commi 1 e 4, sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi.

6. Le funzioni amministrative riguardanti i provvedimenti inibitori e di sospensione dei lavori sono esercitate dagli enti di cui al presente articolo, secondo le rispettive competenze.

6-bis. A far tempo dal 1° luglio 2009 le funzioni amministrative per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle sanzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 167 del decreto legislativo n. 42/2004, nonché le funzioni amministrative di cui al comma 6 possono essere esercitate solamente dai comuni, dalle province, dagli enti gestori dei parchi e dalle comunità montane per i quali la Regione abbia verificato la sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica ai sensi dell'art. 159, comma 1, del decreto legislativo n. 42/2004. Per i comuni per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all'interno dei perimetri dei parchi regionali, dall'ente gestore del parco. Per le province, gli enti gestori dei parchi e le comunità montane, per i quali non sia stata verificata la sussistenza dei suddetti requisiti, le funzioni amministrative di cui trattasi sono esercitate dalla Regione.

Art. 104.

*Abrogazioni*

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) la legge regionale 15 aprile 1975, n. 51 (disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico);

b) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 (norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);

c) la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 61 (modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 «Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificabilità dei suoli»);

d) la legge regionale 19 luglio 1978, n. 44 (modifiche e norme integrative alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 60 in materia di edificabilità dei suoli);

e) la legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 (nuove procedure per l'approvazione e gli strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia di disciplina urbanistica);

f) la legge regionale 27 gennaio 1979, n. 17 (modifica all'art. 25 della legge regionale 2 novembre 1978, n. 63 «Nuove procedure per l'approvazione di strumenti urbanistici attuativi ed altre disposizioni in materia urbanistica»);

g) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 91 (modifiche all'art. 26 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51);

h) la legge regionale 7 giugno 1980, n. 93 (norme in materia di edificazione nelle zone agricole);

i) l'art. 20 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64 (norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione);

j) l'art. 4, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

k) la legge regionale 12 marzo 1984, n. 15 (attuazione dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e dell'art. 6 della legge 25 marzo 1982, n. 94, con norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione);

l) la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);

m) la legge regionale 10 giugno 1985, n. 77 (disposizioni di attuazione della legge del 28 febbraio 1985, n. 47 recante: «Norme in materia di controllo sull'attività urbanistico-edilizia, recupero e sanatoria delle opere abusive»), ad eccezione degli articoli 1 e 2, che continuano ad avere efficacia sino all'esaurimento dei relativi procedimenti di condono edilizio;

n) la legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 1984, n. 15, recante norme sull'approvazione del programma pluriennale di attuazione e 5 dicembre 1977, n. 60, concernente norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in materia di edificabilità dei suoli);

o) la legge regionale 12 settembre 1986, n. 54 (modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 27 maggio 1985, n. 57: esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e subdelega ai comuni);

p) la legge regionale 14 dicembre 1987, n. 34 (modificazione dell'art. 43, ultimo comma, della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51, concernente «Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico»);

q) la legge regionale 21 giugno 1988, n. 33 (disciplina delle zone del territorio regionale a rischio geologico e a rischio sismico);

q-bis) l'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 77 (azione regionale per la tutela delle popolazioni appartenenti alle «etnie tradizionalmente nomadi e seminomadi»);

r) la legge regionale 18 aprile 1992, n. 10 (attuazione del terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 4 maggio 1981, n. 23 concernente «Abrogazione leggi regionali 16 aprile 1973, n. 23, 15 aprile 1975, n. 52 e successive modificazioni - Disposizioni transitorie e avvio procedure riordino deleghe ad enti infraregionali» - Assegnazione di deleghe in materia urbanistica al consorzio del lodigiano);

s) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 19 (disposizioni di attuazione degli articoli 7, 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni in materia di abusivismo edilizio);

t) la legge regionale 9 maggio 1992, n. 20 (norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi);

u) la legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 (recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti);

v) la legge regionale 9 giugno 1997, n. 18 (riordino delle competenze e semplificazione delle procedure in materia di tutela dei beni ambientali e di piani paesistici. Subdeleghe agli enti locali);

w) la legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e



disciplina del regolamento edilizio), salvo per quanto previsto agli articoli 2, comma 4 e 6, comma 2, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 10 (piano territoriale d'area Malpensa. Norme speciali per l'aerostazione intercontinentale Malpensa 2000), nonché all'art. 25, commi 1, 2 e 8-bis della presente legge;

x) la legge regionale 24 novembre 1997, n. 41 (prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti);

y) l'art. 6, comma 2-bis, della legge regionale 29 ottobre 1998, n. 22 (riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia);

z) la legge regionale 12 aprile 1999, n. 9 (disciplina dei programmi integrati di intervento);

aa) la legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 (recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia);

bb) la legge regionale 20 dicembre 1999, n. 26 (norme urbanistiche straordinarie per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico);

cc) l'art. 2, comma 61-bis e l'art. 3, commi da 2 a 40, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo n. 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), salvo per quanto previsto agli articoli 25, comma 1 e 92, commi 7 e 8, della presente legge;

dd) la legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);

ee) la legge regionale 23 novembre 2001, n. 18 (interpretazione autentica ed integrazione della legge regionale 15 luglio 1996, n. 15 «Recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti» ed interpretazione autentica della legge regionale 19 novembre 1999, n. 22 «Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l'utilizzazione degli incentivi fiscali in Lombardia»);

ff) la lettera a) del comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 4 (norme per l'attuazione della programmazione regionale e per la modifica e l'integrazione di disposizioni legislative), che ha sostituito il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 24 novembre 1997, n. 41;

gg) la lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 15 (legge di semplificazione 2001. Semplificazione legislativa mediante l'abrogazione di leggi regionali. Interventi di semplificazione amministrativa e delegificazione), che ha sostituito la lettera c) del comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86;

hh) la legge regionale 4 agosto 2003, n. 14 (integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico»);

ii) il comma 4 dell'art. 56 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), che ha integrato la lettera a) del comma 5 dell'art. 22 della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51;

jj) l'art. 1 della legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 (disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale), che ha sostituito l'art. 9 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 9.

09R0372

## REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
30 luglio 2008, n. 29-136/Leg.

**Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.).**

*Publicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 36 del 2 settembre 2009)*

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta provinciale;

Visto l'art. 54, comma 1, punto 2), del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto l'art. 10 del TULP in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 di data 25 luglio 2008, concernente: «Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)»;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Oggetto*


1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti), disciplina le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

Art. 2.

*Combustibili consentiti negli impianti industriali ed assimilati, disciplinati dal titolo I, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. Negli impianti disciplinati dal titolo I del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

- a) gas naturale;
- b) gas di petrolio liquefatto;
- c) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- d) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio;
- e) biodiesel;
- f) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore allo 0,3 per cento in massa;
- g) olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa;



h) emulsioni acqua-olio combustibile e acqua-altri distillati pesanti di petrolio, di cui alle precedenti lettere f) e g);

i) legna da ardere (legna tal quale);

j) carbone di legna;

k) biomasse;

l) carbone da vapore con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento;

m) coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore all'1 per cento in massa;

n) biogas;

o) gas di sintesi proveniente dalla gassificazione di combustibili consentiti.

2. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento.

3. L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale.

4. I combustibili di cui al comma 1, lettere f) e g), sono consentiti soltanto nei seguenti casi:

a) negli impianti nei quali i gas combusti o le fiamme vengono a contatto diretto con i materiali da essiccare;

b) fino al 31 dicembre 2013, negli impianti termici ad uso produttivo e misto, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento funzionano ad olio combustibile o ad altri distillati pesanti di petrolio.

5. Negli impianti di combustione con potenza termica nominale non superiore a 1 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera f).

6. Negli impianti con potenza termica nominale non superiore a 3 MW è comunque vietato l'impiego dei combustibili di cui al comma 1 lettera g).

7. Negli impianti termici civili considerati da questo articolo è vietato l'utilizzo dei combustibili di cui al comma 1, lettere f), g), l), m) ed o).

8. Le limitazioni e i divieti previsti dai commi da 4 a 7 si applicano anche per l'impiego dei combustibili di cui al comma 1, lettera h).

9. Negli impianti aventi potenza termica nominale complessiva non superiore a 3 MW, è vietato l'uso dei combustibili di cui al comma 1, lettere l) e m), salvo l'utilizzo negli impianti di lavorazione del ferro forgiato a mano.

#### Art. 3.

*Combustibili consentiti negli impianti termici civili, disciplinati dal titolo II, parte quinta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*

1. Negli impianti disciplinati dal titolo II del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed a quelli indicati dal comma 2, è consentito l'utilizzo dei seguenti combustibili:

a) gas naturale;

b) gas di petrolio liquefatto;

c) gasolio, kerosene e altri distillati leggeri e medi di petrolio;

d) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio;

e) legna da ardere e biomasse legnose (legna tal quale);

f) carbone di legna;

g) biodiesel;

h) biogas.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai seguenti impianti:

a) cucine, esercizi di ristorazione collettiva, mense, rosticcerie e friggitorie;

b) panetterie, pasticcerie ed affini;

c) lavaggio stoviglie, sterilizzazione e disinfezioni mediche;

d) lavaggio biancheria e simili.

3. Le caratteristiche merceologiche e le modalità di impiego dei combustibili di cui al comma 1 devono essere conformi alle norme statali, salvo quanto eventualmente specificato dal presente regolamento.

4. L'impiego dei combustibili di cui al comma 1, in dipendenza delle caratteristiche dell'impianto e della tipologia dell'utenza, deve comunque garantire un elevato grado di efficienza energetica complessiva, in coerenza con le disposizioni del piano provinciale energetico-ambientale.

#### Art. 4.

##### *Casi speciali*

1. Per motivate e specifiche esigenze, avuto riguardo ai possibili danni per l'ambiente, la Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può vietare l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia.

2. La Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare nel territorio provinciale - con riferimento agli impianti produttivi e agli impianti termici ad uso produttivo e misto, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento - l'utilizzo di determinati combustibili ammessi dalla normativa statale, purché siano rispettati gli obiettivi di tutela e di risanamento della qualità dell'aria previsti dal relativo piano provinciale. L'Agenzia provvede, ove occorra, all'adeguamento dell'autorizzazione alle emissioni, su richiesta del titolare dell'impianto.

#### Art. 5.

##### *Norme transitorie*

1. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento utilizzano combustibili non ammessi dallo stesso, devono conformarsi alla disciplina del medesimo regolamento entro il 31 dicembre 2010. Sono fatte salve le autorizzazioni accordate ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. La disciplina recata dal presente regolamento si applica anche agli impianti in corso di autorizzazione alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

2. Per motivate e specifiche esigenze tecniche, tenuto anche conto di particolari tecnologie idonee a prevenire o a contenere l'inquinamento atmosferico, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente può concedere singole proroghe temporanee rispetto ai termini di adeguamento di cui al comma 1. Tali proroghe possono essere concesse su specifica richiesta degli interessati, che deve essere presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 1.

3. In attesa dell'aggiornamento del piano provinciale energetico-ambientale, ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 3, e dell'art. 3, comma 4, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, d'intesa con l'Agenzia per l'energia, può emanare specifiche direttive.

4. In mancanza delle direttive emanate ai sensi del comma 3, il grado minimo di efficienza energetica complessiva, inteso come rapporto fra l'energia prodotta (termica e/o frigorifera e/o elettrica) effettivamente utilizzata e l'energia termica introdotta come combustibile, è fissato nell'80 per cento su base annuale. Tale limite non si applica agli impianti di potenza termica in ingresso inferiore a 100 kW ed agli impianti di generazione di energia elettrica di soccorso oppure a servizio di utenze isolate.

#### Art. 6.

##### *Abrogazione*

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg. È abrogato.



Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

*Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2008, registro n. 1, foglio n. 25*

AVVERTENZA:

Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti.

*Note alle premesse:*

— L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone:

«Art. 53. — Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta».

— L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone:

«Art. 54. — Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;

4. l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici;

5. la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le Amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;

6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;

7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva».

*Nota all'art. 1:*

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg., recita:

«Art. 10 (*Combustibili ammessi*). — Con apposito regolamento di esecuzione sono stabilite le caratteristiche merceologiche e le condizioni di impiego dei combustibili, in coerenza con le finalità delle disposizioni normative statali recanti limiti all'autonomia provinciale ai sensi dello statuto speciale. Il regolamento di esecuzione può stabilire norme più restrittive rispetto alla disciplina statale di riferimento, nell'obiettivo di assicurare la prevenzione, la conservazione e il risanamento della qualità dell'aria del territorio provinciale o in singole zone.

Il regolamento di cui al comma 1 può essere aggiornato in ogni momento, anche in relazione al piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria, e reca la disciplina per l'adeguamento degli impianti in esercizio».

*Nota all'art. 5:*

— L'art. 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 10 novembre 1998, n. 31-103/Leg., dispone:

«Art. 7 (*Casi speciali*). — Per motivate e specifiche esigenze, avuto riguardo ai possibili danni per l'ambiente, la Giunta provinciale, su proposta dell'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare o vietare l'utilizzo di determinati combustibili nel territorio della provincia di Trento.

1-bis. Parimenti la Giunta provinciale, su proposta dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, può autorizzare, nel territorio provinciale, l'utilizzo di determinati combustibili ammessi dalla normativa statale, purché siano rispettati gli obiettivi di tutela e di risanamento della qualità dell'aria previsti dal relativo piano provinciale».

09R0383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 agosto 2008, n. 30-137/Leg.

**Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza).**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42/I-II del 14 ottobre 2008)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 2, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza), da ultimo modificato con decreto del Presidente della Provincia n. 9-130/Leg. di data 4 giugno 2003;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1936 di data 1° agosto 2008, con la quale è stato approvato il regolamento recante «Modifica del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg. (Criteri e procedura di valutazione della dirigenza)»;

E M A N A


il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg.*

1. Il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg., è sostituito dal seguente:

«2. L'incarico di cui al comma 1 è conferito per la durata di due o quattro anni, ed è rinnovabile, per ciascun componente, fino al limite massimo di otto anni continuativi. In entrambi i casi l'incarico è comunque prorogato fino al 30 giugno successivo alla data di scadenza del medesimo.».



## Art. 2.

*Disposizione di prima applicazione*

1. Il limite massimo di durata dell'incarico di ciascun componente del nucleo di valutazione fissato dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 agosto 1998, n. 21-93/Leg., come modificato dall'art. 1 di questo regolamento, si applica anche ai componenti del nucleo nominati con deliberazione della Giunta provinciale n. 277 di data 16 febbraio 2004, a decorrere dalla data della nomina medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 11 agosto 2008

DELLAI

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 26

(*Omissis*).

09R0139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 21 agosto 2008, n. 31-138/Leg.

**Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 *sexies*, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).**

(*Pubblicata nel Supplemento n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige n. 43 del 21 ottobre 2008*)

## IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Vvisto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la deliberazione n. 1974 in data 8 agosto 2008, con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento concernente l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale (articolo 67, comma 4 *sexies*, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,

E M A N A

il seguente regolamento:

## Art. 1.

 *Oggetto*

1. Questo regolamento, in attuazione dell'articolo 67, commi da 4 bis a 4 *sexies*, della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito indicata come «legge provinciale», disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'agenzia provinciale per l'alta formazione professionale, di seguito denominata «agenzia».

## Art. 2.

 *Ordinamento e compiti dell'agenzia*

1. L'agenzia, istituita dall'articolo 67, comma 4*bis*, della legge provinciale quale organo della Provincia ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), ha sede in Trento ed è dotata di autonomia tecnica, operativa, amministrativa e contabile. L'agenzia è sottoposta ai poteri di direttiva, di indirizzo, sostitutivi e di controllo della Giunta provinciale secondo quanto previsto dall'articolo 15.

2. Ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell'allegato A della medesima legge, il dipartimento provinciale di riferimento dell'agenzia è il dipartimento competente in materia di istruzione e formazione professionale.

3. L'agenzia, anche in raccordo con gli sviluppi a livello nazionale e internazionale dei sistemi di formazione terziaria o superiore a carattere non universitario, ha il compito di:

a) progettare, gestire, affidare, valutare e monitorare i percorsi di alta formazione professionale;

b) certificare le competenze acquisite, nel rispetto delle modalità e criteri definiti dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 67, comma 2, della legge provinciale;

c) provvedere alla promozione e alla divulgazione dell'alta formazione professionale;

d) fornire un supporto al dipartimento di riferimento per:

1) la definizione dei piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale;

2) la definizione delle modalità e dei criteri per l'attestazione dell'acquisizione delle competenze di alta formazione anche al fine del riconoscimento a livello nazionale, europeo ed internazionale del titolo acquisito;

3) lo sviluppo del raccordo tra il sistema dell'istruzione e formazione professionale e l'alta formazione professionale;

4) l'innovazione e la ricerca nell'ambito del sistema della formazione professionale.

4. Al fine dello svolgimento dei propri compiti l'agenzia può richiedere la collaborazione di istituti di ricerca, delle università, dell'istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e di altri soggetti pubblici e privati che operano nel campo dei sistemi dell'alta formazione professionale a livello locale, nazionale e internazionale.

## Art. 3.

 *Progettazione dei percorsi di alta formazione professionale*

1. La progettazione dei percorsi di alta formazione professionale, tenuto conto di quanto stabilito dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale, consiste:


a) nell'analisi dei fabbisogni emergenti in relazione alle prospettive di sviluppo del Trentino;

b) nella definizione e revisione periodica delle figure professionali;

c) nella definizione e aggiornamento periodico dei percorsi formativi.

2. Per le attività indicate dal comma 1, lettere a) e b), è acquisito il parere del comitato tecnico previsto dall'articolo 8.

3. Per la realizzazione della progettazione l'agenzia può avvalersi di gruppi di lavoro appositamente costituiti dal direttore, che possono prevedere al proprio interno anche la presenza di soggetti appartenenti alla categoria economica di riferimento per la figura professionale da individuare.





## Art. 4.

*Modalità per l'affidamento e la gestione dei percorsi di alta formazione professionale*

1. L'agenzia coordina e affida la realizzazione dei percorsi di alta formazione professionale alle istituzioni scolastiche e formative, attenendosi a criteri di economicità e qualità e secondo le modalità stabilite da questo articolo.

2. Per l'affidamento l'agenzia individua le istituzioni scolastiche e formative mediante procedura comparativa, previa pubblicazione di un avviso che contiene in particolare:

- a) la denominazione della figura professionale da formare;
- b) il profilo professionale della figura da formare con specifica indicazione delle competenze da acquisire;
- c) le modalità e i termini di presentazione delle candidature da parte delle istituzioni scolastiche e formative;
- d) le caratteristiche generali dei percorsi di alta formazione professionale, del partenariato con i soggetti pubblici e privati, nonché i criteri generali per la didattica e l'organizzazione dei percorsi di alta formazione professionale, come definiti dal regolamento previsto dall'articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale;
- e) i criteri generali per la gestione organizzativa-amministrativa dei percorsi di alta formazione professionale e i parametri finanziari per l'assegnazione delle relative risorse, come definiti dalla Giunta provinciale;
- f) i criteri e le modalità di valutazione delle candidature presentate, sulla base dei seguenti elementi essenziali:

1) i requisiti tecnici e strutturali necessari per l'attuazione del percorso di alta formazione anche con riguardo alla disponibilità di infrastrutture, di macchinari e di strumenti tecnici, o all'impegno all'acquisizione in disponibilità degli stessi;

2) la previsione dell'utilizzo di personale qualificato per le principali funzioni di tutoraggio e coordinamento nonché per l'attività di docenza;

3) la presenza di accordi con aziende e con categorie economiche di riferimento per lo svolgimento della formazione nel contesto lavorativo;

4) la presenza di accordi di partenariato con soggetti pubblici e privati, e in particolare dell'attivazione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico di riferimento;

5) i risultati dell'attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi di alta formazione già realizzati.

3. La valutazione delle candidature presentate e l'individuazione delle istituzioni scolastiche e formative affidatarie sono effettuate da un apposito nucleo tecnico nominato dal direttore dell'agenzia. Il nucleo è composto da tre membri esterni all'agenzia esperti in materia di alta formazione professionale. Ai componenti del nucleo tecnico di valutazione spetta un'indennità la cui misura è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale 20 gennaio 1958, n.4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

4. Ciascuna istituzione scolastica o formativa individuata a seguito della procedura comparativa partecipa alla definizione e specificazione del percorso formativo.

5. Il direttore provvede all'affidamento dei percorsi formativi all'istituzione scolastica o formativa individuata, ai sensi del comma 3, mediante la stipulazione di apposito contratto di servizio con il quale sono definiti le modalità, i criteri, la durata, le sanzioni per eventuali inadempienze, i rapporti finanziari nonché le modalità per l'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione del percorso di alta formazione professionale. All'assegnazione delle risorse provvede il direttore secondo le modalità e i criteri definiti dalla Giunta provinciale.

6. L'istituzione scolastica o formativa affidataria deve tenere la separazione contabile tra le attività affidate e le altre attività.

7. In caso di mancata presentazione di candidature da parte delle istituzioni scolastiche e formative, l'agenzia procede all'affidamento diretto ad un'istituzione scolastica o formativa in possesso dei requisiti necessari alla realizzazione del percorso di alta formazione professionale.

8. L'agenzia può gestire direttamente percorsi di alta formazione o parti di essi nel caso in cui sia necessario garantire la partecipazione della Provincia a progetti di carattere nazionale o transnazionale, ovvero il raccordo tra più percorsi di alta formazione, ovvero l'economicità e la qualità dei percorsi.

## Art. 5.

*Valutazione, monitoraggio e controllo*

1. L'agenzia cura la valutazione e il monitoraggio dei percorsi formativi attuati, dell'attività svolta dalle istituzioni scolastiche e formative affidatarie, dei risultati degli apprendimenti, nonché degli esiti occupazionali e professionali raggiunti, anche mediante l'istituzione di un sistema informativo. I risultati della valutazione e del monitoraggio sono inseriti nella relazione annuale prevista dall'articolo 7, comma 3.

2. L'agenzia controlla, anche avvalendosi di forme ispettive esterne, le modalità di attuazione dei percorsi, sotto il profilo procedurale, della qualità didattica, organizzativa ed amministrativa, provvedendo, in caso di gravi o reiterate inadempienze circa l'osservanza del contratto di servizio stipulato, alla sospensione del servizio o alla revoca dell'affidamento, alla riduzione parziale o totale del finanziamento secondo criteri e modalità definiti dalla Giunta provinciale.

3. L'agenzia collabora con il dipartimento di riferimento e con gli organismi preposti per la valutazione complessiva del sistema educativo provinciale.

## Art. 6.

*Organi dell'agenzia*

1. Sono organi dell'agenzia:

- a) il direttore;
- b) il comitato tecnico;
- c) il revisore dei conti.

## Art. 7.

*Direttore*

1. Il direttore è nominato dalla Giunta provinciale, secondo quanto disposto, in materia di nomina dei dirigenti, dalla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento).

2. Il direttore assicura la gestione dell'agenzia, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione e dell'efficiente utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate all'agenzia e provvede alla direzione e al coordinamento del personale. Il direttore è responsabile dei risultati conseguiti in relazione al programma di attività dell'agenzia e cura in particolare:

- a) la predisposizione e l'adozione del programma annuale e pluriennale di attività, secondo quanto disposto dall'articolo 10;
- b) la predisposizione e l'adozione del bilancio annuale e pluriennale di previsione e delle sue variazioni, del conto consuntivo, nonché dei provvedimenti amministrativi e contabili di competenza dell'agenzia, secondo quanto disposto dall'articolo 11;
- c) la stipulazione di contratti e convenzioni;
- d) l'affidamento dei percorsi alle istituzioni scolastiche o formative, ai sensi dell'articolo 4;
- e) l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- f) l'individuazione tra il personale dell'agenzia del proprio sostituto in caso di assenza o di impedimento;
- g) l'adozione di ogni altro atto per il perseguimento dei compiti dell'agenzia non demandato alla competenza di altri organi.



3. Il direttore presenta annualmente alla Giunta provinciale, contestualmente al conto consuntivo e tramite il dipartimento di riferimento, una relazione sullo stato di attuazione del programma annuale e pluriennale di attività, riferendo sulle attività svolte, sul monitoraggio e sugli esiti delle stesse, nonché un documento illustrativo dei dati patrimoniali e finanziari.

4. La Giunta provinciale stabilisce il trattamento economico del direttore nel limite di quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale.

5. Per assicurare il pieno raggiungimento dei compiti dell'agenzia il direttore può avvalersi di esperti qualificati come individuali ai sensi dell'articolo 13, comma 3.

#### Art. 8.

##### *Comitato tecnico*

1. Il comitato tecnico è l'organo con funzioni consultive e propositive per la definizione dei fabbisogni e delle figure professionali e in particolare per tale aspetto ha il compito di:

a) formulare proposte in particolare per la predisposizione del programma di attività previsto dall'articolo 10;

b) esprimere i pareri richiesti dal direttore.

2. Il comitato tecnico è composto da diciotto membri di comprovata competenza ed esperienza in ambito formativo, nonché di governance del sistema formativo locale, di cui:

a) per la Provincia:

1) il dirigente della struttura provinciale competente in materia di università e ricerca o suo delegato;

2) il dirigente dell'agenzia del lavoro della Provincia o suo delegato;

3) il dirigente competente in materia di professioni della Provincia o suo delegato;

4) un dirigente della struttura competente in materia di formazione post secondaria designato dal Ministero dell'istruzione;

b) per le istituzioni scolastiche e formative:

1) un dirigente di un'istituzione scolastica del secondo ciclo designato dal consiglio delle autonomie scolastiche e formative tra i suoi componenti;

2) un dirigente di un'istituzione formativa designato dal consiglio delle autonomie scolastiche e formative;

c) per l'università degli studi di Trento, un professore designato dal rettore;

d) per le forze sociali e associazioni di categoria:

1) un rappresentante della CGIL del Trentino;

2) un rappresentante della CISL del Trentino;

3) un rappresentante della UIL del Trentino;

4) un rappresentante dell'Associazione industriali di Trento;

5) un rappresentante dell'Associazione artigiani e piccole imprese della provincia di Trento;

6) un rappresentante dell'unione commercio, turismo, servizi, professioni e piccole medie imprese della provincia di Trento;

7) un rappresentante dell'Associazione albergatori e imprese turistiche della provincia di Trento;

8) un rappresentante della Coldiretti Trento;

e) per la cooperazione, un rappresentante della Federazione trentina della cooperazione;

f) per la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura della provincia di Trento, un rappresentante;

g) per gli ordini e collegi professionali, un rappresentante designato dal Comitato unitario permanente degli ordini e dei collegi professionali della provincia di Trento.

3. Il comitato tecnico è nominato dal direttore e dura in carica tre anni. Nella prima seduta, convocata dal direttore, il comitato tecnico nomina al proprio interno un presidente e un vicepresidente. I membri del comitato possono essere riconfermati nell'incarico.

4. Il direttore partecipa alle riunioni del comitato tecnico senza diritto di voto. Alle riunioni del comitato tecnico possono altresì parte-

cipare, senza diritto di voto, il dirigente del dipartimento di riferimento o suo delegato, nonché, su richiesta del presidente del comitato tecnico, gli esperti esterni che collaborano con l'agenzia.

5. Il presidente del comitato tecnico convoca il comitato almeno due volte all'anno, stabilisce l'ordine del giorno, coordina i lavori, e cura i rapporti del comitato con il direttore e con soggetti esterni.

6. Le riunioni del comitato tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità decide il voto del presidente. Nei casi di impedimento il presidente del comitato tecnico è sostituito dal vicepresidente.

7. Ai componenti il comitato tecnico spettano i compensi e le indennità, poste a carico del bilancio dell'agenzia, previste dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 (Compensi ai componenti delle commissioni, consigli e comitati comunque denominati, istituiti presso la Provincia di Trento). Ai sensi di tale legge provinciale agli stessi compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debbano compiere viaggi.

#### Art. 9.

##### *Revisore dei conti*

1. La Giunta provinciale nomina il revisore dei conti, scegliendolo fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; il revisore resta in carica per tre anni.

2. Il revisore vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti nella gestione finanziaria ed economica, nonché sulla regolarità contabile della gestione dell'agenzia.

3. Il revisore in particolare esamina il bilancio di previsione e il relativo assestamento, nonché il conto consuntivo; di tale esame è redatta un'apposita relazione che dà conto del rispetto della disciplina contabile, delle direttive economico-finanziarie impartite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 15, nonché della corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili. Il revisore trasmette la relazione al direttore unita mente all'atto al quale la stessa si riferisce.

4. Il revisore può in qualsiasi momento effettuare gli accertamenti di competenza e compiere, inoltre, tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.

5. Il revisore fornisce alla Giunta provinciale le informazioni alla stessa richieste.

6. Al revisore spetta un'indennità posta a carico del bilancio dell'agenzia. La misura dell'indennità è stabilita dalla Giunta provinciale nei limiti previsti dall'articolo 2, secondo comma, della legge provinciale n. 4 del 1958. Allo stesso compete altresì, qualora non goduto presso l'amministrazione provinciale, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nella misura e con le modalità in vigore per i dirigenti della Provincia, nel caso in cui per l'espletamento delle proprie funzioni debba compiere viaggi.

#### Art. 10.

##### *Programma di attività*

1. Il programma di attività annuale e pluriennale dell'agenzia, in coerenza con gli strumenti di programmazione provinciale, individua gli interventi da realizzare e i percorsi di alta professionale da progettare e da affidare nel periodo di riferimento, le priorità per il perseguimento dei risultati, nonché il relativo fabbisogno finanziario. Il programma di attività annuale, in particolare, costituisce il programma di gestione dell'agenzia e definisce gli obiettivi da realizzare in relazione alle risorse finanziarie a disposizione, che corrispondono alle previsioni di bilancio, secondo la specificazione del relativo documento tecnico di accompagnamento. Il programma pluriennale ha durata corrispondente alla legislatura ed è aggiornabile annualmente.

2. Tenuto conto delle proposte del comitato tecnico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), il direttore predispose il programma di attività e provvede all'adozione dello stesso. Il direttore trasmette alla Giunta provinciale, per il tramite del dipartimento di riferimento, il



programma di attività contestualmente al bilancio preventivo annuale e pluriennale per la relativa approvazione.

3. Contestualmente all'adozione di provvedimenti di variazione del bilancio, il direttore dispone l'adeguamento del programma di attività.

4. La Giunta provinciale, secondo quanto disposto dall'articolo 15, può impartire specifiche direttive per la definizione del programma di attività, individuando obiettivi, standard e priorità di azione, nonché le modalità di verifica e valutazione dei risultati.

#### Art. 11.

##### *Bilancio di previsione, conto consuntivo e regolamento interno di contabilità*

1. Il direttore, in coerenza con il programma di attività, adotta il bilancio di previsione annuale e pluriennale entro il termine previsto dalle direttive della Giunta provinciale di cui all'articolo 15, in assenza di tali direttive, entro il 30 novembre. Il direttore, per il tramite del dipartimento di riferimento, trasmette il bilancio adottato, unitamente alla relazione del revisore dei conti, alla Giunta provinciale per l'approvazione.

2. Il direttore adotta il conto consuntivo e lo trasmette, per il tramite del dipartimento di riferimento, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello dell'esercizio finanziario cui si riferisce, alla Giunta provinciale per l'approvazione, unitamente agli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, ed alla relazione del revisore dei conti.

3. Ferma restando l'osservanza dei principi stabiliti dalla normativa provinciale in materia di bilancio e contabilità della Provincia, il direttore può adottare un apposito regolamento interno di contabilità allo scopo di a) dare la disciplina contabile alle esigenze operative peculiari dell'agenzia. Il regolamento interno di contabilità è sottoposto all'approvazione della Giunta provinciale ed è predisposto tenendo conto, in particolare, delle seguenti indicazioni:

a) la facoltà del direttore di disporre variazioni di bilancio senza l'approvazione da parte della Giunta provinciale nei seguenti casi:

1) variazioni conseguenti all'utilizzo di fondi di riserva;

2) variazioni afferenti a storni di fondi all'interno della stessa unità previsionale di base;

3) variazioni di pari importo in entrata e in uscita apportate alle partite di giro; sono comprensive anche le variazioni conseguenti alle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;

4) variazioni conseguenti all'assegnazione di fondi a destinazione vincolata da parte della Giunta provinciale;

b) l'effettuazione delle spese in economia previste dall'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento), nell'ambito di programmi periodici articolati per funzione obiettivo e distinti per capitoli di competenza;

c) l'assegnazione, alle medesime condizioni, del servizio di tesoreria dell'agenzia alla banca alla quale è affidato il servizio di tesoreria della Provincia.

4. L'autorizzazione all'esercizio provvisorio è deliberata dalla Giunta provinciale secondo le disposizioni dell'articolo 35, comma 4, e dell'articolo 36 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento) e secondo quanto specificato nel regolamento interno di contabilità.

#### Art. 12.

##### *Risorse finanziarie*

1. Le entrate finanziarie dell'agenzia sono costituite da:

a) assegnazioni della Provincia per le spese di funzionamento e per il finanziamento dei percorsi di alta formazione professionale affidati alle istituzioni scolastiche e formative, relative alle attività individuate dal programma di attività e dal bilancio di previsione dell'agenzia;

b) assegnazioni della Provincia o dello Stato o dell'unione europea per particolari attività;

c) contributi di altri enti pubblici;

d) contributi di istituzioni, imprese o privati;

e) proventi derivanti da convenzioni e contratti;

f) qualsiasi altra oblazione, provento o erogazione liberale.

#### Art. 13.

##### *Struttura organizzativa e risorse umane*

1. L'agenzia si avvale di personale dipendente della Provincia appartenente ai comparti autonomie locali, scuola e ricerca, secondo quanto disposto dalla normativa provinciale vigente e di personale utilizzato secondo quanto disposto dal regolamento di attuazione degli articoli 84 e 102 della legge provinciale.

2. La Giunta provinciale, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 della legge provinciale n. 3 del 2006, può articolare l'agenzia in uffici, nonché, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia Autonoma di Trento), affidare incarichi speciali.

3. Il direttore può affidare incarichi, o attivare forme di collaborazione, per lo svolgimento di particolari mansioni specialistiche, tecniche, scientifiche di consulenza, studio e approfondimento connesse alle finalità dell'agenzia, nonché per lo svolgimento di altre forme di collaborazione disciplinate dalla legge provinciale n. 23 del 1990; gli incarichi previsti da questo comma sono affidati nel rispetto di quanto stabilito dalla medesima legge provinciale.

#### Art. 14.

##### *Beni e servizi*

1. L'agenzia si avvale dei beni e delle attrezzature assegnati dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale può autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della Provincia, delle spese per la sede, per i beni mobili e per le attrezzature nonché per la fornitura di beni e servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalità.

#### Art. 15.

##### *Poteri della Giunta provinciale*

1. La Giunta provinciale impartisce direttive e indirizzi all'agenzia in particolare per:

a) garantire la coerenza dell'attività dell'agenzia con le politiche provinciali, nazionali e comunitarie dell'istruzione, della formazione professionale e del lavoro;

b) definire gli obiettivi programmatici prescrivendo, qualora necessario, la realizzazione di particolari obiettivi strategici anche mirati allo sviluppo dei raccordi del sistema dell'alta formazione con il sistema educativo provinciale, con l'università e con il lavoro;

c) gestire le risorse umane, finanziarie e strumentali;

d) predisporre il programma di attività annuale e pluriennale nonché il bilancio annuale e pluriennale di previsione.

2. La Giunta provinciale approva gli atti sottoposti alla sua approvazione ai sensi di questo regolamento e pervenuti tramite il dipartimento di riferimento entro trenta giorni dal loro ricevimento. Gli atti si considerano approvati decorsi trenta giorni dal ricevimento degli stessi. La richiesta di chiarimenti da parte del medesimo dipartimento sospende la decorrenza del termine.

3. In caso di riscontrata inerzia degli organi dell'agenzia nell'adozione di atti obbligatori o di impossibilità di funzionamento degli organi stessi, di gravi irregolarità nella gestione, ovvero di inosservanza delle direttive e indirizzi, la Giunta provinciale, previa diffida, da parte del dipartimento di riferimento, ad adempiere entro un congruo termine, può disporre la revoca degli organi stessi e la contestuale nomina di un commissario in sostituzione degli organi revocati fino alla nomina dei nuovi organi.



## Art. 16.

*Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente disposto da questo regolamento si applica la disciplina relativa al personale, ai contratti e alla contabilità prevista per la Provincia dalla normativa provinciale vigente in materia.

## Art. 17.

*Disposizioni transitorie*

1. Fino a quando l'agenzia non è attivata con la nomina del direttore, per l'affidamento dei percorsi di alta formazione professionale continuano ad applicarsi, da parte del servizio provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, l'articolo 10, comma 1, secondo periodo, della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (ordinamento della formazione professionale) nonché i criteri e le modalità di affidamento già definiti dalla Giunta provinciale.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento provinciale previsto dall'articolo 67, comma 4, della legge provinciale concernente i piani di studio relativi ai percorsi di alta formazione professionale, la Giunta provinciale con propria deliberazione definisce gli elementi previsti dall'articolo 4, comma 2, lettera d), in base ai quali l'agenzia progetta e affida i percorsi di alta formazione professionale.

3. In attesa dell'emanazione del regolamento provinciale per il riconoscimento della parità formativa e fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità, se richiesta dagli enti di formazione professionale, convenzionati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 21 del 1987, l'agenzia può affidare agli stessi i percorsi di alta formazione professionale.

4. In attesa dell'emanazione del regolamento provinciale per il riconoscimento della parità formativa e fino alla data di decorrenza del riconoscimento della parità degli enti di formazione professionale convenzionati ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale n. 21 del 1987, il membro del comitato tecnico previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera b), numero 2), è individuato dal dirigente del dipartimento di riferimento tenuto conto delle proposte presentate dai dirigenti delle istituzioni formative provinciali e degli enti di formazione professionale convenzionati.

## Art. 18.

*Disposizioni per la prima applicazione*

1. L'agenzia è attivata dalla data di nomina del direttore; da tale data l'agenzia subentra nella gestione dei percorsi di alta formazione individuati e affidati dalla Giunta provinciale o in corso di realizzazione.

## Art. 19.

*Modifica del decreto del Presidente della Provincia 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg*

1. Dalla data di attivazione dell'agenzia, il quinto capoverso della declaratoria relativa al servizio provinciale per la scuola dell'infanzia, istruzione e formazione professionale riportata nell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia 31 ottobre 2006, n. 19-72/Leg. (Regolamento recante «Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»), è sostituito dal seguente «- provvede alle assegnazioni finanziarie in favore delle istituzioni scolastiche».

## Art. 20.

*Abrogazioni*

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 119, comma 1, lettera b), della legge provinciale e dall'articolo 72, comma 11, della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, dalla data di attivazione dell'agenzia sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 67 della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) il comma 1 bis dell'articolo 3, e il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 10 della legge provinciale n. 21 del 1987;

c) l'ottavo capoverso della declaratoria relativa al servizio provinciale per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo riportata nell'allegato B del decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg. del 2006.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 21 agosto 2008

DELLAI

*Registrato alla Corte alla conti il 7 ottobre 2008, registro n. 1, foglio n. 27*

09R0417

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2008, n. 0351/Pres.

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale».**

*(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)*


IL PRESIDENTE

Visto l'art. 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 (interventi straordinari finalizzati alla ripresa economica nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'art. 19 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, (disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi alle piccole e medie imprese industriali e loro consorzi per l'acquisizione dei servizi destinati ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e ad aumentare la produttività, oppure a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione ed il potenziamento dei sistemi informativi;

Vista la legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004) e, in particolare, il capo V della stessa (delega di funzioni);

Visto il proprio decreto 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres. (regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale), successivamente modificato ed integrato con proprio decreto 29 giugno 2007, n. 0205/Pres.;

Visto il testo del regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: "Regolamento in materia di incentivi con-



cessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale» predisposto dalla direzione centrale attività produttive;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2008, n. 2833;

Decreta:

1. È emanato il regolamento avente ad oggetto «Modifiche ed integrazioni al decreto del presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale» nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., concernente: «Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale».**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura a favore del comparto industriale, per l'utilizzo di nuove tecniche di gestione aziendale emanato con decreto del presidente della Regione 14 dicembre 2005, n. 0441/Pres., anche al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

Art. 2.

*Sostituzione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (*Rinvio alla normativa europea*). — 1. Il regime d'aiuto disciplinato dal presente regolamento rispetta le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).

2. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) alla lettera a) del comma 1 le parole «ATECO 2002 sezioni C, D, E ed F» sono sostituite dalle parole «ATECO 2007 sezioni B, C, D, E ed F».

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. In conformità all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i soggetti di cui all'art. 3 beneficiano dei contributi solo se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. All'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) al comma 1 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle parole «regolamento (CE) n. 800/2008»;

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 4 le parole «Gli allegati B, C e D» sono sostituite dalle parole «Gli allegati B e D»;

d) al comma 5 le parole «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle parole «commi 1 e 3»;

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà, così come definite dall'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 800/2008; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.».

Art. 5.

*Modifiche all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. All'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, la parola «applicazione» è sostituita dalle parole «servizi di consulenza per l'applicazione»;

b) alla lettera b) del comma 1 dopo le parole «acquisizione di servizi» sono inserite le parole: «di consulenza».

Art. 6.


*Modifiche all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. All'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 2, le parole «del 15 per cento» sono sostituite dalle parole «del 20 per cento»;

b) alla lettera b) del comma 2, le parole «del 7,5 per cento» sono sostituite dalle parole «del 10 per cento»;

c) i commi 3, 4 e 5 sono soppressi.



## Art. 7.

*Modifiche ed integrazioni all'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. All'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni :

a) al comma 1 le parole «www.regione.fvg.it/industria/industria.htm» sono sostituite dalle parole «www.regione.fvg.it “economia e imprese” industria».

b) al numero 2 della lettera c) del comma 2, dopo la parola «fallimento» sono inserite le parole «di difficoltà, »;

c) dopo il numero 7 della lettera c) del comma 2 è inserito il seguente:

«7-bis) di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. Al comma 2 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 le parole «www.regione.fvg.it/industria/industria.htm» sono sostituite dalle parole «www.regione.fvg.it “economia e imprese” industria».

## Art. 9.

*Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

## Art. 10.

*Sostituzione dell'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'allegato B al decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

## Art. 11.

*Soppressione dell'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005*

1. L'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005 è soppresso.

## Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009 e resta in vigore nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

## ALLEGATO A

(Riferito all'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005)

ATTIVITÀ DI SERVIZIO ALLA PRODUZIONE  
- CLASSIFICAZIONE ATECO 2007

- 38.11.0 - Raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
- 38.12.0 - Raccolta di rifiuti pericolosi solidi e non solidi;
- 38.21.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi; produzione di composto;
- 38.22.0 - Trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi;
- 62.01.0 - Produzione di software non connesso all'edizione;
- 62.02.0 - Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica;
- 62.03.0 - Gestione di strutture e apparecchiature informatiche hardware - housing (esclusa la riparazione);
- 62.09.0 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica;
- 63.11.3 - Hosting e fornitura di servizi applicativi (ASP);
- 69.20.2 - Attività delle società di revisione e certificazione di bilanci;
- 71.11.0 - Attività degli studi di architettura;
- 71.12 - Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici;
- 71.20.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti;
- 71.20.2 - Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi;
- 72.11.0 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie;
- 72.19.0 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;
- 74.10.2 - Attività dei disegnatori grafici;
- 74.10.3 - Attività dei disegnatori tecnici;
- 74.90.2 - Consulenza in materia di sicurezza;
- 74.90.9 - Altre attività professionali, scientifiche e tecniche nca;
- 81.21.0 - Pulizia generale (non specializzata) di edifici;
- 81.22.0 - Attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali;
- 81.29.1 - Servizi di disinfestazione;
- 81.29.9 - Altre attività di pulizia;
- 82.92.1 - Imballaggio e confezionamento di generi alimentari;
- 82.92.2 - Confezionamento di generi non alimentari;
- 96.01.1 Attività delle lavanderie industriali.

## ALLEGATO B

(Riferito all'art. 4, comma 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0441/2005)

REGIME DI AIUTO AI SENSI DEL REGOLAMENTO  
(CE) N. 800/2008 - SETTORI DI ATTIVITÀ E  
TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI  
1 E 2 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;



b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti:

a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del consiglio;

b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli. Per «prodotti agricoli» si intendono, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 22 del regolamento (CE) n. 800/2008:

1) i prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);

3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, come previsti dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio;

c) alle imprese attive nel settore carbonifero.

3. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 800/2008 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà. Per imprese in difficoltà si intende, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del regolamento medesimo, una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:

a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità illimitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure;

b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure;

c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. Ai sensi dell'art. 2, paragrafi 23 e 24 del regolamento (CE) n. 800/2008, si intende per:

a) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attività agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita;

b) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attività volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali è considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
22 dicembre 2009, n. 0352/Pres.

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con decreto del Presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 0273/Pres.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 53 del 31 dicembre 2008)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 10 novembre 2005, n. 26, recante la disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico, il cui articolo 1 prevede gli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone, demandando a regolamenti regionali la disciplina delle condizioni, dei criteri, delle modalità e delle procedure per l'attuazione dei medesimi interventi, nel rispetto della normativa comunitaria vigente;

Visto, inoltre, l'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 26/2005, il quale dispone che, ai fini degli interventi che configurano aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato istitutivo della Comunità europea, sono recepite con regolamenti le definizioni corrispondenti a quelle di cui al comma 1 del medesimo art. 2, adottate dalla Commissione europea nell'ambito della pertinente disciplina comunitaria;

Visto il programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche adottato in base all'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 con deliberazione della giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006 con particolare riferimento alle schede relative agli interventi di cui all'art. 11 della legge regionale n. 26/2005;

Visto il documento recante la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione» approvato dalla Commissione europea in data 22 novembre 2006 e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C 323 del 30 dicembre 2006;


Visto il regolamento emanato con proprio decreto 31 agosto 2007, n. 0273, recante «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale n. 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria»;

Preso atto che il menzionato regolamento, fatto salvo quanto previsto all'art. 2, comma 2, è risultato compatibile con le regole del trattato CE ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), alla luce della decisione C (2007) 3295 del 2 luglio 2007;

Visto che il citato art. 2, comma 2, del proprio decreto n. 0273/Pres./2007, stabilisce, invece, che i contributi per le iniziative di cui all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001 della commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee serie L, n. 10 del 13 gennaio 2001;

Considerato che il menzionato regolamento (CE) 70/2001 ha cessato di essere in vigore il 30 giugno 2008;

Preso atto dell'adozione del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti



compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria):

Visto, in particolare, l'art. 43, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/2008, ai sensi del quale i riferimenti al regolamento (CE) n. 70/2001 «s'intendono fatti al presente regolamento»;

Rilevata la necessità, alla luce del nuovo regolamento (CE) n. 800/2008, di apportare alcune modifiche e integrazioni al testo del proprio decreto n. 0273/Pres./2007 e, in particolare, agli articoli 2, 3, 4, 5, 31, 32, 35, 45 e di provvedere all'abrogazione dell'allegato A;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, recante «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Richiamato lo statuto speciale della Regione;

Vista la deliberazione della giunta regionale 18 dicembre 2008, 2835;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria", emanato con decreto del presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 0273/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

**Regolamento recante modifiche al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con decreto del presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 0273/Pres.**

Art. 1.

*Finalità*

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al «Regolamento concernente condizioni, criteri, modalità e procedure per l'attuazione degli interventi a favore dell'innovazione nei settori del commercio, del turismo e dei servizi alle imprese e alle persone previsti dall'art. 11 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) e dalla programmazione comunitaria», emanato con decreto del presidente della Regione 31 agosto 2007, n. 0273/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in GUUE serie L n. 214 del 9 agosto 2008.

Art. 2.

*Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. All'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I contributi per le iniziative di cui all'art. 30, comma 1, relativamente alle spese elencate all'art. 32, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono concessi in osservanza delle condizioni previste dal regolamento (CE) 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 214 del 9 agosto 2008.»;

b) dopo il comma 2 dell'art. 2 del decreto del presidente della Regione n. 273/2007, come modificato dal presente regolamento, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del regolamento (CE) n. 800/2008.».

Art. 3.

*Modifiche all'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. All'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera e) del comma 1 le parole «classificazione ATECO 2002 di cui all'allegato A» sono sostituite dalle seguenti: «classificazione ATECO 2007, come specificate con decreto del direttore centrale attività produttive»;

b) alla lettera f) del comma 1 le parole «classificazione ATECO 2002» sono sostituite dalle seguenti: «classificazione ATECO 2007»;

c) alla lettera h) del comma 1 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 800/2008»;

d) dopo la lettera o) del comma 1 è inserita la seguente:

«o-bis) impresa in difficoltà: ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/2008 si intende l'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti condizioni:

1) se si tratta di società a responsabilità illimitata, l'aver perduto più della metà del capitale sottoscritto e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

2) se si tratta di società con responsabilità illimitata di alcuni soci, l'aver perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società e l'essere intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi la perdita di più di un quarto di detto capitale;

3) indipendentemente dal tipo di società, il verificarsi delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;

4) se l'impresa è costituita da meno di tre anni, il verificarsi nel medesimo periodo delle condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.».

Art. 4.

*Modifiche all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. Al comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 le parole «regolamento (CE) n. 70/2001» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) 800/2008.».





## Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. L'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007 è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Divieto di cumulo*). — 1. I contributi concessi per le finalità di cui all'art. 1 del presente regolamento non sono cumulabili con altri incentivi pubblici ottenuti per le stesse iniziative e aventi a oggetto le stesse spese, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'art. 14-bis della legge regionale n. 26/2005, come introdotto dalla legge regionale 20 novembre 2008, n. 13 (modifiche alla legge regionale n. 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale n. 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive).

2. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) 800/2008, gli aiuti di cui all'art. 30, comma 1, del presente regolamento possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto esentato previsto dal regolamento (CE) 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino diversi costi ammissibili individuabili.

3. Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) 800/2008, gli aiuti di cui all'art. 30, comma 1, del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 800/2008 o con gli aiuti *de minimis* che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) 1998/2006 della commissione ovvero con altri finanziamenti della comunità relativi agli stessi costi ammissibili coincidenti, in parte o integralmente, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili.»

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. Dopo il comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono escluse dai benefici le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; a tale scopo, l'impresa rilascia apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda stessa.»

## Art. 7.

*Modifiche all'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. La lettera *d*) del comma 5 dell'art. 31 del decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 è sostituita dalla seguente:

«*d*) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere impresa in difficoltà ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *o-bis*;».

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 32 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 32 del decreto del Presidente della Regione n. 273/2007 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere *a*), *b*) *c*) e *d*), del comma 1, i beni immateriali soddisfano le seguenti condizioni:

- a*) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti;
- b*) essere considerati ammortizzabili;

*c*) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 139/2004 sul venditore o viceversa;

*d*) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.»

## Art. 9.

*Modifiche all'art. 35 del decreto del Presidente della Regione n.0273/2007*

1. La lettera *a*) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*a*) per le spese previste dall'art. 32, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*): 20 per cento del costo ammissibile per le piccole imprese e 10 per cento del costo ammissibile per le medie imprese;».

## Art. 10.

*Modifiche all'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 45 del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Per le iniziative di cui all'art. 30, comma 1, il beneficiario del contributo è tenuto a mantenere i beni immateriali di cui all'art. 32, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.»;

*b*) al comma 2 le parole «dell'obbligo di cui al comma 1, lettera *a*)» sono sostituite dalle seguenti: «degli obblighi di cui ai commi 1, lettera *a*), e 1-bis.».

## Art. 11.

*Abrogazione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007*

1. L'allegato *A* al decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007 è abrogato.

## Art. 12.

*Disposizione transitoria*

1. Nelle more dell'adozione del decreto del direttore centrale attività produttive di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a*), del presente regolamento, continua a trovare applicazione l'allegato *A*, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera *e*), del decreto del Presidente della Regione n. 0273/2007.


## Art. 13.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione e trova applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2009 nei limiti previsti dall'art. 44, paragrafo 3 e dall'art. 45 del regolamento (CE) n. 800/2008.

Visto, il Presidente: TONDO

09R0240



## REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 2008, n. 20.

**Disposizioni per il contenimento della spesa pubblica relativa agli organi delle comunità montane e per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 6 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Finalità e oggetto*

1. Nelle more del riordino delle comunità montane e della razionalizzazione complessiva delle forme di associazionismo intercomunale, in coerenza con i principi contenuti nell'art. 2, commi dal 17 al 22, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, la presente legge detta norme sugli organi delle comunità montane e sulle relative indennità, al fine della riduzione delle spese correnti di funzionamento di tali enti e stabilisce i principi per il riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale n. 22 giugno 1999, n. 9 (Legge sulla montagna) e successive modifiche.

Art. 2.

*Organi delle comunità montane*

1. Sono organi delle comunità montane:

- a) l'assemblea;
- b) il presidente;
- c) l'ufficio di presidenza;
- d) il revisore dei conti.

2. Gli organi delle comunità montane durano in carica cinque anni.

Art. 3.

*Assemblea*

1. L'assemblea è composta dai sindaci dei comuni facenti parte della comunità montana o dai loro delegati, nonché, nel numero massimo di due, dai candidati alla carica di presidente risultati non eletti che abbiano ricevuto il maggior numero di consensi.

2. All'assemblea spettano le funzioni di alta amministrazione, nonché i poteri di indirizzo e di controllo, attraverso la definizione di obiettivi programmatici nel rispetto degli atti regionali di programmazione. In particolare, l'assemblea adotta:

- a) lo statuto;
- b) il regolamento di organizzazione, che determina, in particolare, l'articolazione delle strutture, la consistenza della dotazione organica e i criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali;
- c) il regolamento di contabilità;
- d) il bilancio di previsione, le variazioni e l'assestamento del medesimo, nonché il rendiconto generale;
- e) i programmi pluriennali e annuali di attività e i relativi aggiornamenti.

Art. 4.

*Presidente*

1. Il presidente è eletto, sulla base di un programma di mandato, dai consigli comunali dei comuni appartenenti a ciascuna comunità montana, riuniti in seduta congiunta, ovvero in sedute consiliari che si svolgono nella medesima giornata. In prima convocazione, la seduta è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana, o del consiglio comunale in caso di sedute che si svolgono contemporaneamente. In seconda convocazione, da tenere a distanza di almeno un'ora dalla prima, la seduta è valida se il numero dei presenti è pari ad almeno un terzo dei componenti.

2. Sono eleggibili alla carica di presidente i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alla comunità montana. Le modalità ed i tempi per la presentazione delle candidature alla carica di presidente sono disciplinate dallo statuto della comunità montana.

3. Il presidente, coadiuvato dall'ufficio di presidenza, costituisce l'organo esecutivo dell'ente, del quale ha la rappresentanza istituzionale. Il presidente, in particolare:

- a) nomina i componenti dell'ufficio di presidenza;
- b) adotta la relazione annuale, anche in termini finanziari, sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
- c) formula proposte all'assemblea in relazione all'elaborazione dei programmi e degli altri, atti di competenza della medesima;
- d) assegna al responsabile dell'attività amministrativa e gestionale dell'ente gli obiettivi programmatici nonché le necessarie risorse umane, finanziarie e strumentali e provvede alla verifica dei risultati di gestione ed alla valutazione annuale dell'attività del responsabile stesso.

4. Il presidente, ravvisata l'urgenza, può assumere deliberazioni di competenza dell'assemblea, che sono sottoposte a ratifica dall'assemblea stessa nella prima seduta successiva utile.

5. Il presidente cessa dalla carica in caso di sottoscrizione di una mozione di sfiducia da parte della maggioranza assoluta dei consiglieri dei comuni facenti parte della comunità montana.

6. A seguito dell'approvazione della mozione di cui al comma 5, il Presidente della Regione provvede con decreto alla nomina di un commissario straordinario che assicura la ordinaria amministrazione fino al rinnovo degli organi di cui all'art. 2.

Art. 5.

*Ufficio di presidenza*

1. I componenti dell'ufficio di presidenza sono nominati dal presidente nel numero di due per le comunità montane aventi una popolazione inferiore ai trentamila abitanti e nel numero di quattro per quelle con popolazione superiore ai trentamila abitanti, scelti di norma tra i consiglieri comunali dei comuni appartenenti alle comunità montane.

Art. 6.

*Revisore dei conti*

1. La revisione economica finanziaria è svolta dal revisore dei conti nominato dall'assemblea e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e successive modifiche.

2. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e, in particolare, esprime il parere sulla conformità del bilancio di previsione e del rendiconto generale alle norme vigenti.



## Art. 7.

*Indennità e rimborso spese*

1. Al presidente ed ai componenti dell'ufficio di presidenza che non ricoprono contemporaneamente la carica di sindaco spetta un'indennità che non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento di quella percepita dal sindaco del comune, appartenente alla comunità montana, con il maggior numero di abitanti.

2. Ai componenti dell'assemblea spettano esclusivamente i rimborsi spese determinati ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche.

## Art. 8.

*Riordino delle comunità montane di cui alla legge regionale n. 9/1999*

1. I comuni facenti parte di comunità montane possono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, esprimere la volontà, con deliberazione assunta dai rispettivi consigli, di far parte di una comunità montana. Non possono far parte della comunità montana i comuni aderenti a unioni di comuni.

2. Entro sessanta giorni dal termine di cui al comma 1, la Regione, con deliberazione assunta dal Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, provvede al riordino delle comunità montane, anche ai fini di una riduzione del loro numero complessivo, attraverso processi di accorpamento delle comunità montane attualmente esistenti, che non potranno comunque superare il numero complessivo di quattordici.

3. Il riordino di cui al comma 2 è effettuato nel rispetto dei seguenti requisiti per le nuove comunità montane:

a) popolazione montana superiore al 50 per cento;

b) superficie montana superiore al 50 per cento;

e) numero di comuni facenti parte della comunità montana non inferiore a cinque.

4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, al riordino delle comunità montane si provvede mediante decreto del Presidente della regione.

5. Entro novanta giorni dalla data di approvazione della deliberazione consiliare di cui al comma 2, ovvero entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Presidente della regione provvede con decreto alla costituzione delle comunità montane in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 2 o dal decreto di cui al comma 4. Con lo stesso decreto:

a) sono indette le elezioni dei presidenti delle suddette comunità, nonché stabiliti i termini e le modalità per la presentazione delle relative candidature;

b) sono nominati i commissari che predispongono gli adempimenti necessari alla ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti rispetto alle comunità montane esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché ogni altro adempimento necessario.

6. Le comunità montane, costituite ai sensi del presente articolo, approvano i rispettivi statuti entro novanta giorni dall'adozione del decreto di costituzione di cui al comma 5.

7. Entro il 31 dicembre 2008 le comunità montane esistenti debbono provvedere a ridurre, con decorrenza 1° gennaio 2009, il numero dei componenti della Giunta della comunità fino al numero previsto dall'art. 5. Dette comunità debbono provvedere, ove necessario e negli stessi tempi, alle modifiche statutarie necessarie allo scopo. Decorso inutilmente il suddetto termine, il Presidente della regione nomina il presidente della comunità montana quale commissario ad acta per i relativi adempimenti.

8. Ai comuni facenti parte delle comunità montane alla data di entrata in vigore della presente legge e che per effetto del riordino cessano di appartenere ad una comunità montana sono comunque assicurati i benefici previsti dalla legislazione nazionale e comunitaria.

## Art. 9.

*Abrogazioni*

1. Sono abrogati:

a) gli artt. 15, 16 e 20 della legge regionale 9/1 999;

b) gli artt. 11, 12 e 16 della legge regionale n. 3 gennaio 2000, n. 1 (Adeguamento della legge regionale n. 22 giugno 1999, n. 9, concernente:

«Legge sulla montagna» alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e disposizioni transitorie);

c) gli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 12 gennaio 2001, n. 4 (Interpretazione autentica e modifiche della legge regionale n. 22 giugno 1999, n. 9 «Legge sulla montagna» e successive modifiche. Abrogazione dell'art. 33 della legge regionale n. 3 gennaio 2000, n. 1 «Adeguamento della legge regionale n. 22 giugno 1999, n. 9, concernente: «legge sulla montagna», alle modifiche apportate alla legge 8 giugno 1990, n. 142 e disposizioni transitorie» e dell'art. 2 della legge regionale n. 13 aprile 2000, n. 21, concernente modifiche alla legge regionale n. 9/1999 come successivamente modificate).

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 decorre dalla data di adozione dei decreti di costituzione delle nuove comunità montane di cui all'art. 8, comma 5.

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 2 dicembre 2008

MARRAZZO

09R0256

LEGGE REGIONALE 4 dicembre 2008, n. 21.

**Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonché dell'ente di gestione del suddetto parco.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 158 al *Bollettino ufficiale* della Regione Lazio n. 46 del 13 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Istituzione*

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 (Norme in materia di aree naturali protette regionali), è istituito, nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, il parco naturale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, d'interesse regionale, di seguito denominato parco, secondo la perimetrazione di cui all'art. 2, che include anche i territori del monumento naturale di Campo Soriano, istituito con la legge regionale 27 aprile 1985, n. 56 (Conservazione e tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche nel territorio dei comuni di Sonnino e Terracina, denominato Campo Soriano), del monumento naturale Tempio di Giove Anxur, istituito con decreto del presidente



della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 126, del monumento naturale di Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 25 maggio 2004, n. 163 e del monumento naturale Lago di Fondi, istituito con decreto del Presidente della Regione Lazio 1° agosto 2006, n. 400, come modificato dal decreto del Presidente della Regione Lazio 10 luglio 2007, n. 461.

2. L'istituzione del parco è finalizzata:

a) alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi;

b) alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonché alla conservazione delle specie animali e vegetali;

c) allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attività economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avvino processi di trasformazione delle attività agricole in attività agrituristiche e turistico-rurali;

d) alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi;

e) alla creazione di un'unica area naturale protetta, comprensiva anche dei monumenti naturali di cui al comma 1.

#### Art. 2.

##### *Perimetrazione*

1. Il parco comprende parte del territorio dei Comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi, così come individuato nei confini riportati nella cartografia 1:10.000 di cui agli allegati AA1, AA2, AA3 e descritti nella relazione di cui all'allegato BB, che sono parte integrante della presente legge.

#### Art. 3.

##### *Istituzione dell'ente di gestione del parco, organizzazione e gestione*

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, è istituito l'ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, di seguito denominato ente regionale, cui è affidata la gestione del parco.

2. Per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 55, commi 3, 4 e 5 dello statuto regionale, nonché le relative norme di attuazione di cui all'art. 71 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2005). In particolare, l'ente regionale adotta il piano ed il regolamento del parco nonché il programma pluriennale di promozione economica e sociale, secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 26, 27 e 30 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

3. Nelle more dell'approvazione degli strumenti di gestione di cui al comma 2, l'ente regionale, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale con particolare riferimento alle finalità di cui all'art. 1, comma 2.

#### Art. 4.

##### *Sorveglianza e sanzioni*

1. Per la sorveglianza e le sanzioni relative alle violazioni delle misure di salvaguardia e dei divieti previsti dall'art. 5 nonché dal piano e dal regolamento di cui all'art. 3 si applicano le disposizioni del capo IV della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

#### Art. 5.

##### *Misure di salvaguardia, divieti e prescrizioni*

1. Fino alla data di esecutività del piano e del regolamento previsti dall'art. 3, comma 2, al parco si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 8 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3.

2. All'interno del perimetro del parco è vietata l'attività venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all'art. 27, comma 4, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche.

3. Fino alla data di cui al comma 1, all'interno dei perimetri dei monumenti naturali indicati dall'art. 1 si applicano, altresì, le misure di salvaguardia e i divieti, qualora più restrittivi, nonché le specifiche prescrizioni, stabiliti dalla legge regionale n. 56/1985 e dal regolamento di cui all'art. 5 della medesima legge, approvato con deliberazione della giunta regionale 22 febbraio 2004, n. 5, nonché dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126/2000, dal decreto del Presidente della Regione n. 163/2004 e dal decreto del Presidente della Regione n. 400/2006, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 461/2007.

#### Art. 6.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione, o l'assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunità del parco, ai fini delle designazioni previste dall'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'art. 14, comma 1 e successive modifiche della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il presidente della Regione provvede alla costituzione e all'insediamento del consiglio direttivo nonché alla costituzione e all'insediamento del collegio dei revisori dei conti.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione nomina un commissario straordinario per la gestione dei monumenti naturali di cui all'art. 1. Il commissario straordinario dura in carica fino all'insediamento del consiglio direttivo. A decorrere dalla data della nomina del commissario straordinario cessano le forme di gestione previste:

a) dall'art. 5 della legge regionale n. 56/1985 per il monumento naturale di Campo Soriano;

b) dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 126/2000 per il monumento naturale Tempio di Giove Anxur;


c) dal decreto del Presidente della Regione n. 163/2004 per il monumento naturale Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco;

d) dal decreto del presidente della regione n. 400/2006, come modificato dal decreto del presidente della regione n. 461/2007 e dall'art. 13, comma 7, del regolamento regionale 23 aprile 2008, n. 6 (Disciplina dell'agenzia regionale per i parchi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 «Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'art. 54 dello statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti») per il monumento naturale Lago di Fondi.

3. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 7, del regolamento regionale n. 6/2008, il commissario straordinario del Monumento naturale Lago di Fondi resta in carica fino alla nomina del commissario straordinario di cui al comma 2.

4. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, attribuisce all'ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarità delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato alle forme di gestione indicate al comma 2.

5. Il consiglio direttivo dell'ente regionale provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui all'art. 22 della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso.



## Art. 7.

*Abrogazione*

1. La legge regionale n. 56/1985 è abrogata. L'abrogazione decorre, con riferimento alle disposizioni sulla gestione del monumento naturale di Campo Soriano, dalla data di insediamento del consiglio direttivo dell'ente regionale e, con riferimento alle disposizioni relative alle misure di salvaguardia, ai divieti e alle prescrizioni, dalla data di esecutività del piano e del regolamento del parco.

## Art. 8.

*Disposizioni finanziarie*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio compresi nell'ambito delle UPB E21, E22 e E23 relativi all'istituzione ed al finanziamento della aree naturali protette.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 4 dicembre 2008

## MARRAZZO

N.B.: La cartografia in scala 1:10.000 di cui agli allegati AA1, AA2, AA3, parte integrante della presente legge, è depositata e consultabile presso gli Uffici della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i popoli, Area Conservazione Natura, via del Tintoretto n. 432 - 00142 Roma.

ALLEGATO BB

PARCO NATURALE REGIONALE  
MONTI AUSONI E LAGO DI FONDI

Dal colle di Mastrobono a nord, si scende seguendo la Costa de Liverto fino a raggiungere la località Case Garofalo, includendo monte Beverarello, Costa San Giovanni e parte della Costa del Sole, escludendo la località Fontana Vecchia. Si prosegue verticalmente verso sud, escludendo Monte Cappello e parte di monte Visani, attestandosi sul confine del territorio comunale di Pastena, fino ad oltrepassare il Vallone della Foresta. A est in prossimità del paese di Pastena vi è il nucleo disgiunto di Monte Solo e a nord quello delle Grotte di Pastena in località Grotte del Pertuso. Il nucleo disgiunto delle Grotte di Pastena è costituito dalle seguenti particelle: 215, 681, 724, 216, 333, 334, 352, 345, 346, 347, 348, 344, 343, 341 ed è confinante con le seguenti particelle: 726, 682, 228, 335, 336, 337, 360, 353, 349, 350, 342, 340, 721, 722, 723, strada Vicinale Portuso, «Vallone Cupa», «Vallone Vallecchie». Di seguito la perimetrazione continua sul fosso fino ad ovest di Monte Cerrito. Continua escludendo Monte Ambrifi e risalendo verso il vallone di Santa Lucia continuando includendo Casa Cipolla, includendo Macchia Le rose, Monte Vona e continuando, per cima del Nibbio fino a colle Cammino. Prosegue verso il passo della Quercia del Monaco a Monte della strada statale, oltrepassando il bivio e seguendo la curva di livello (500 ml.) fino ad intersecare Valle Barillone ed il Fosso di Valle Vigna. Prosegue lungo il percorso di Valle Sant'Agata includendo Monte Casereccio lungo la strada verso località Case Caporiccio oltrepassando Fosso Vardito e includendo sulla curva di livello 400 ml il Colle della Madonna della Rocca. Un nucleo disgiunto è rappresentato dall'area circostante la sorgente di San Magno che include anche l'antico monastero. Il perimetro continuo include l'area verso la località la Vecchia, escludendo l'abitato di Limatella. Prosegue verso le pendici di Colle Calcagno, Monte Marino, prosegue in quota 800 m s.l.m. in direzione Monte delle Fate e rimanendo sul confine comunale va verso Monte Tavanese, Cisterna Mareccia, ove rimanendo in quota 600 m s.l.m. va verso Valle del Carpino e prosegue verso le pendici di monte Romano ove in quota 400 metri, va verso Valle Ranna, Valle dei Filici ove prosegue alla stessa quota verso sud direzione Vallone di Vallobica ove prosegue ancora a

sud in direzione Valle delle Mandarelle mantenendosi sempre in quota 400 metri s.l.m. si dirige verso Monte Pilucco ove sul confine comunale ridiscende sino a Torre dell'Epitaffio. In Comune di Monte San Biagio comprende anche le località Grotte, Ravianara, Cima Pazzarelli e proseguendo verso Nord esclude Monte Autone a quota 550 m s.l.m., Monte Calvo, Topanti per richiudersi verso Grotte; è incluso il nucleo disgiunto delle Grotte dei Pipistrelli sito nelle adiacenze del Cimitero del Comune di Monte San Biagio. Prosegue parzialmente nel Pantano Grande tenendosi il confine sul collettore Catenaccio e al Canale Volta Melara. Continua lungo il Canale dell'Acqua Chiara fino ad escludere parte dell'area che insiste in località La Goffà fino ad incontrare l'idrovora piccola. Dall'idrovora comprende da casa Grassi il Pantano Morderei e la destra idrografica del canale Sant'Anastasia fino alla strada statale Flacca costeggiandola fino al bivio in località Femmina Morta. Un nucleo disgiunto è rappresentato dall'area a sud della località Femmina Morta includendo una parte dell'area in località Salto. Prosegue verso nord comprendendo le località il Giglio, Falascosa, Chiaruma, Covino, Le Mandre, Sugarelle e si dirige verso ovest verso la località Chiancarelle. Interseca poi il canale Canneto per risalirlo fino alla via Appia. Passa oltre la via Appia e risale verso Terracina lungo il tracciato dell'Appia Antica pretraiano arrivando fino a Monte Sant'Angelo e ritornando verso est comprende la località la Ciana includendo Monte Pilucco e fino alla strada che prosegue verso Fontana Santo Stefano. Segue il confine comunale fino a Monte Cervaro e Monte dell'Acquasanta comprendendo Valle Fasana nella sinistra idrografica oltrepassa strada Campo Soriano segue il Monte Panno e lungo la strada della Valle Francolano e risale a nord verso Monte Cavallo Bianco fino a seguire il profilo della località Cascano. A sud ovest di Monte Leano, vi è un'area disgiunta comprendente Punta Leano e il versante sinistro di Valle Forcola. Un nucleo disgiunto è rappresentato dal comprensorio del piano di San Salvatore in Comune di Roccasecca dei Volsci. Il tracciato prosegue includendo parte del Monte Pecorone fino a località Case Murate per proseguire a nord verso Monte Ceraso, in direzione di Sonnino comprende parte di Valle San Sebastiano fino a Voragine Catausa e da Valle Castagna risale lungo le pendici di Monte Tavanese, Monte delle Fate, Monte Marino, Monte Calvo, Forcella Buana, Monte Latiglia Cimoletta, Cima del Monte Passo della Quercia del Monaco risalendo le pendici ad ovest di Monte Chiavino, Cima del Nibbio verso Monte Vona. Da qui prosegue verso le pendici di Macchia le Rose, il Magliaro, Monte l'Ariola, includendo le pendici di valle Obbicoscuro, fino a Cimotta Erta proseguendo verso Colle Mastrobono, ti Ausoni e Lago di Fondi

09R0255

## REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 1.

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria anno 2009.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5 del 26 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

(Omissis).

09R0272



LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2009, n. 2.

**Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 5 del 26 gennaio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

(Omissis).

**09R0273**

LEGGE REGIONALE 5 febbraio 2009, n. 3.

**Norme per l'organizzazione della Banca Regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 10 del 16 febbraio 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Campania, nell'ambito di quanto previsto dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, promuove ed incrementa la donazione del cordone ombelicale, la cui composizione di cellule staminali consente di riconoscerne la funzione di ausilio nella guarigione di pazienti affetti da leucemie e linfomi.

2. L'utilizzo delle cellule staminali di sangue placentare si pone come terapia complementare o alternativa al trapianto di midollo osseo; l'impiego di tale pratica è esteso, a scopo di trapianto, a pazienti adulti e in età pediatrica con patologie ematologiche neoplastiche e non.

3. L'obiettivo della Banca di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO) istituita nella Regione Campania con legge regionale n. 6 dicembre 2000, n. 18, art. 51, presso il Servizio immuno trasfusionale (SIT) del Pausilipon di Napoli, è quello di raccogliere e di criopreservare un numero costante di unità ematiche placentari, nella misura di tremila - cinquemila, in maniera da poter contribuire a livello nazionale al mantenimento delle unità stimate sufficienti per soddisfare la richiesta nazionale.

4. La BASCO è responsabile della qualità delle proprie unità raccolte e dei propri sistemi organizzativi e informativi, delle relative procedure di manipolazione e criopreservazione ed istituisce un proprio registro del sangue prelevato.

5. È istituito, presso l'assessorato regionale competente, un archivio regionale che raccoglie e gestisce le unità conservate presso la banca e provvede alla loro immissione nei registri nazionali e internazionali.

6. La BASCO provvede con proprio nucleo valutativo a svolgere attività di controllo e verifica degli standard qualitativi e operativi.

Art. 2.

*Interventi*

1. La Regione Campania attiva i seguenti interventi:

a) promozione di una campagna informativa di sensibilizzazione alla donazione del cordone ombelicale;

b) erogazione di contributi alle aziende sanitarie regionali, nei limiti del cinquanta per cento della spesa complessiva, per l'acquisto di frigoemoteche e di attrezzature necessarie alla raccolta e conservazione del cordone ombelicale.

Art. 3.

*Ruolo della regione*

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce le modalità e i criteri di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 1, lettera b).

Art. 4.

*Consenso e reclutamento*

1. Le modalità di reclutamento delle donne donatrici volontarie devono essere codificate secondo protocolli nazionali, proposti dalle società scientifiche. Le future partorienti sono informate sulla possibilità di aderire al programma di donazione volontaria del sangue del cordone ombelicale dalle associazioni di volontariato, dai medici di medicina generale e dal proprio ginecologo di fiducia, che le indirizzano alla BASCO. La donatrice dà il proprio consenso scritto dopo aver ricevuto adeguate informazioni sulle procedure. Il consenso prevede l'obbligo della donatrice, una volta aderito al programma, di sottoporsi ad accertamenti prima e dopo il parto secondo i protocolli previsti.

Art. 5.

*Sostegno alle Associazioni di volontariato*

1. Le associazioni di volontariato partecipano alla promozione e allo sviluppo dell'informazione sulla pratica di donazione di sangue del cordone ombelicale.

2. La regione, nell'ambito di quanto previsto dalla legge regionale n. 8 febbraio 1993, n. 9 e successive modifiche, riconosce il ruolo fondamentale e insostituibile del volontariato, rappresentato dalle associazioni e dalle federazioni dei donatori volontari di sangue. A tal fine promuove il loro sviluppo, ne sostiene le iniziative e ne salvaguarda l'autonomia, valorizzandone l'apporto sia nella fase della programmazione, sia in quella della gestione per il conseguimento delle finalità indicate nella presente legge.

3. Con le associazioni e le federazioni dei donatori, la Regione promuove e sostiene, in particolare, iniziative volte a:

a) sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e di solidarietà che si esprimono nella donazione di sangue volontaria, periodica, non remunerata e associata;

b) promuovere l'informazione sul significato e sul contenuto delle procedure aferetiche e delle donazioni multicomponenti;

c) promuovere campagne per l'adesione periodica delle attività di aferesi produttiva;

d) divulgare le informazioni inerenti la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie del sangue;

e) attivare iniziative per la tutela della salute dei donatori e dei pazienti omeopatici con interventi di educazione sanitaria e di medicina preventiva a favore dei donatori e dei candidati alla donazione di sangue, di emocomponenti, di midollo e di cordone ombelicale;

f) promuovere e favorire i rapporti di collaborazione fra le associazioni e le federazioni di donatori di sangue e le strutture trasfusionali, in tutte le attività di competenza, con particolare riguardo al servizio di chiamata dei donatori associati, alla loro accoglienza e alle attività di raccolta dei diversi emocomponenti.

4. La Regione Campania coinvolge attivamente gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e della medicina del territorio nelle azioni



di promozione alla donazione in quanto titolari delle competenze per l'educazione alla salute e di medicina preventiva. Sono pertanto promosse, a livello dipartimentale, in collaborazione con le associazioni e le federazioni di donatori volontari, tutte le azioni congiunte volte alla promozione della donazione del sangue. In detta ottica sono avviate specifiche iniziative tendenti a coinvolgere direttamente, nei programmi di prevenzione e tutela della salute, nel rispetto dei criteri di sicurezza trasfusionale previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti, anche le nuove comunità etniche.

5. La Regione Campania provvede all'istituzione e al sostegno di programmi di formazione del personale medico e paramedico (ECM) presso le competenti Aziende ospedaliere (AO) per la raccolta e gestione del sangue di cordone ombelicale.

#### Art. 6.

##### *Divulgazione materiale informativo*

1. Il materiale informativo e divulgativo della campagna di sensibilizzazione è distribuito presso le farmacie, i medici di base, gli ambulatori ginecologici ed i consultori.

2. I costi della riproduzione e della distribuzione del materiale di cui al comma 1 sono a carico della Regione.

#### Art. 7.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 in termini di competenza e di cassa, si fa fronte per l'anno finanziario 2009 con lo stanziamento di apposito capitolo, di nuova istituzione, denominato: «Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)», della unità previsionale di base (UPB) 4.15.38 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2009, con prelievo di detta somma dalla UPB 7.29.65 dello stato di previsione dell'anno 2008 che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si farà fronte con legge di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 5 Febbraio 2009

BASSOLINO

*Note alla legge Regionale: «Norme per l'organizzazione della Banca regionale di Sangue di Cordone Ombelicale (BASCO)».*

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

##### *Nota all'art. 1.*

##### Comma 1:

legge 21 ottobre 2005 n. 219 «Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati».

##### Comma 3:

legge regionale 6 dicembre 2000 n. 18 «Disposizioni di finanza regionale»

#### Art. 51.

1. È istituita presso il SIT del Pausiljpon di Napoli una B.A.S.C.O. (Banca di sangue di Cordone Ombelicale) per rendere autonome le nostre comunità nella produzione di emoderivati.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per il corrente esercizio finanziario, in lire 520 milioni si fa

fronte con lo stanziamento di pari entità, del Capitolo 7296, di nuova istituzione, denominato «Oneri gestionali della B.A.S.C.O. della Regione Campania», mediante prelievo della occorrente somma, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale n. 27 luglio 1978, n. 20 dal Capitolo 1040 per l'esercizio finanziario 1999 che si riduce di pari importo.

3. Per i successivi anni si provvederà con la legge di bilancio.

##### *Nota all'art. 5.*

##### Comma 2:

legge regionale 8 febbraio 1993 n. 9 «Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione dei rapporti con la Regione e gli Enti locali».

#### DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Regione Campania - Giunta Regionale - Seduta del 16 gennaio 2009 - Deliberazione N. 76 - Area Generale di Coordinamento n.19 - Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le UU.SS.LL. - Mancata conferma e revoca dell'incarico di Direttore generale dell'A.S.L. Napoli 3 di Frattamaggiore (Napoli) a seguito della verifiche dei risultati di gestione, ai sensi del comma 6 art. 3-bis del decreto legislativo n. 229/1999. Risoluzione del contratto stipulato con il dr. Armando Poggi.

##### Premesso che:

l'art. 3-bis, comma 5, del decreto legislativo del 19 giugno 1999, n. 229, prevede «che le regioni determinano preventivamente, in via generale, i criteri di valutazione delle attività dei direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli obiettivi definiti nel quadro della programmazione regionale, con particolare riferimento alla efficienza, efficacia e funzionalità dei servizi sanitari. All'atto della nomina di ciascun direttore generale, esse definiscono ed assegnano, aggiornandoli periodicamente, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi, con riferimento alle relative risorse, ferma restando la piena autonomia gestionale dei direttori stessi»;

il comma 6, del medesimo art. 3-bis stabilisce che «trascorsi 18 mesi dalla nomina di ciascun direttore generale, la regione verifica i risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 5 e, sentito il parere del Sindaco o della Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 3, comma 14, ovvero per le aziende ospedaliere, della conferenza di cui all'art. 2, comma 2-bis, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine»;

##### Considerato che:

la Giunta regionale con la deliberazione n. 2191 del 31 dicembre 2005, ha nominato Direttore generale dell'A.S.L. Napoli 3 il dr. Armando Poggi, assegnando gli obiettivi, generali e specifici, di salute e di funzionamento dei servizi sanitari;

con deliberazione n. 1049 del 29 luglio 2005 la Giunta regionale ha confermato la composizione del soggetto verificatore, già stabilita con Deliberazione n. 2745 del 14 giugno 2002 per gli anni 2003, 2004 e con successiva deliberazione n. 1068 del 15 giugno 2007 ha stabilito di estendere la valutazione anche per gli anni 2005, 2006, 2007, con priorità ai Direttori generali prossimi alla scadenza dei 18 mesi dalla nomina;


con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 295 del 6 Luglio 2007 è stata costituita la Commissione per la verifica dei risultati di gestione dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Campania;

l'Assessore alla sanità con nota A/R prot. n. 3684/Sp dell'8 novembre 2007, ha dato avviso all'interessato dell'avvio del procedimento di valutazione;

##### Visto che:

la Commissione ha trasmesso la «relazione conclusiva della valutazione a diciotto mesi dei dd. gg. delle aa.ss.ll. ed aa.oo.», con i verbali e le schede finali, datata 31 marzo 2008 - prot. n. 27/INT/DPGRC n. 295/2007, assunta al prot. dell'Area n. 19 P.S.R. al n. 279852 in data 1° aprile 2008, e riguardante, tra l'altro, il risultato della verifica effettuata al Direttore generale dell'ASL Napoli 3, dr. Armando Poggi;

con nota prot. n. 1085/SP del 7 aprile 2008 l'Assessore alla sanità ha trasmesso al Presidente della Conferenza dei Sindaci della ASL Napoli 3, la relazione di cui sopra, per il parere di competenza, ai sensi del comma 6, dell'art. 3-bis, del decreto legislativo n. 502/92 e s.m.i.;



con successiva nota prot. n. 1272/SP del 23 aprile 2008, l'Assessore alla sanità ha trasmesso copia della suddetta relazione al Direttore generale per consentire la partecipazione al procedimento mediante formulazione di controdeduzioni in ordine alle risultanze della verifica;

Preso atto che:

con nota prot. n. 1635 del 5 giugno 2008 il Presidente della conferenza dei Sindaci della Napoli 3 ha fornito parere sulla verifica dei risultati di gestione aziendale trasmesso alla Commissione per la valutazione;

con nota prot. n. 117 del 2 maggio 2008 il Direttore generale dell'ASL Napoli 3 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, che sono state trasmesse alla Commissione per la valutazione finale;

Considerato che:

a conclusione dell'ulteriore fase istruttoria, la Commissione regionale in data 26 giugno 2008, prot. n. 37/INT/D.P.G.R.C. n.295/2007, assunta al protocollo regionale n.2065 in data 3 luglio 2008, ha trasmesso all'Assessore alla sanità la relazione conclusiva concernente la valutazione del Direttore generale dell'ASL Napoli 3;

Rilevato che:

dagli atti della Commissione, riferiti al dr. Armando Poggi, risulta il mancato raggiungimento dei risultati aziendali e degli obiettivi gestionali e operativi definiti dagli indirizzi della Giunta contenuti nel provvedimento di nomina e dal contratto di lavoro con l'amministrazione regionale;

Considerato che:

il mancato raggiungimento degli obiettivi comporta la cessazione anticipata dall'incarico ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6 del DLGS n. 502/1992 e sue mod. e dell'art. 12 del contratto di conferimento dell'incarico di Direttore generale di Azienda Sanitaria Locale;

Acquisito il parere dell'Avvocatura regionale, Settore consulenza legale e documentazione, prot. n. 2008.0695109, dell'8 agosto 2008

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

Delibera:

Per i motivi di cui alle premesse che qui si intendono integralmente riportati:

di approvare le risultanze contenute nella relazione conclusiva della Commissione, nominata con D.P.G.R.C. n. 295 del 6 luglio 2007, per la verifica degli obiettivi assegnati, per il periodo 1° gennaio 2006 - 30 Giugno 2007 - datata 31 marzo 2008 - prot. n. 27/INT/DPGRC n. 295/2007, assunta al protocollo Regionale n. 279852, in data 1° aprile 2008 dei verbali e delle schede finali di valutazione allegate alla stessa, ed in particolare la valutazione relativa al Direttore generale dell'A.S.L. NA3 di Frattamaggiore (Napoli) dott. Armando Poggi, costituenti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - allegato A);

di approvare, altresì, la valutazione dello stesso Direttore generale di cui alla relazione integrativa predisposta dalla medesima Commissione datata 26 giugno 2008 prot. n. 37/INT/D.P.G.R.C. n. 295/2007, assunta al protocollo regionale n. 2065 in data 3 luglio 2008, che costituisce anch'essa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - allegato B);

di non confermare e, pertanto, di revocare al dott. Armando Poggi, con effetto immediato, l'incarico di Direttore generale dell'A.S.L. Napoli 3 per il mancato raggiungimento dei risultati aziendali e degli obiettivi assegnati, ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6 del decreto legislativo n. 502/1992 e sue mod. e di risolvere il contratto di Direttore generale di Azienda Sanitaria Locale;

di Trasmettere il presente provvedimento al Settore programmazione della A.G.C. n. 19 Piano Sanitario Regionale per l'adozione degli atti consequenziali ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Segretario D'Elia

*Il Presidente:* BASSOLINO

**09R0274**

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GUG-033) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 9 0 8 2 9 \*

€ 2,00

